SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 marzo 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero dello sviluppo economico:

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Conferenza unificata:

Autorità di bacino della Puglia:

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2008.

Concessione degli attestati di benemerenza del Dipartimento della protezione civile e modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Agazzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati eletti il consiglio comunale di Agazzano (Piacenza) ed il sindaco nella persona della sig.ra Lucia Bongiorni;

Considerato altresì che, in data 8 febbraio 2009, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Agazzano (Piacenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Agazzano (Piacenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Lucia Bongiorni.

Il citato amministratore, in data 8 febbraio 2009, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Agazzano (Piacenza).

Roma, 20 febbraio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A02206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Vidigulfo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Vidigulfo (Pavia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 30 gennaio 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vidigulfo (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Clara Callegari è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vidigulfo (Pavia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Enrica Setmani.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 30 gennaio 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato
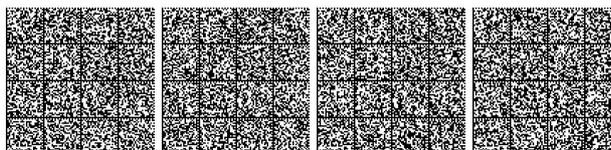
disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 7036/2009 proc. 1533/2009 del 20 febbraio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vidigulfo (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Clara Callegari.

Roma, 24 febbraio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A02207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Concordia Sagittaria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Concordia Sagittaria (Venezia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 28 gennaio 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Concordia Sagittaria (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Carmela Librizzi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Concordia Sagittaria (Venezia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Marco Geromin.

Il citato amministratore, in data 28 gennaio 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 190/09/w.a./Area 2ª del 18 febbraio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Concordia Sagittaria (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Carmela Librizzi.

Roma, 24 febbraio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A02208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Sauze d'Oulx e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sauze d'Oulx (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Viste le dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sauze d'Oulx (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gianfranco Parente è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sauze D'Oulx (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 18 febbraio 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2008011591-Area II del 19 febbraio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sauze D'Oulx (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gianfranco Parente.

Roma, 24 febbraio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A02209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Tortona e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Tortona (Alessandria);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 21 gennaio 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tortona (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vito Cusumano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tortona (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Marguati.

Il citato amministratore, in data 21 gennaio 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Alessandria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2523/AREA II del 12 febbraio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tortona (Alessandria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vito Cusumano.

Roma, 24 febbraio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A02210
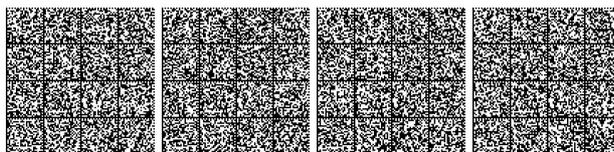
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Gragnano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gragnano (Napoli);

Vista la delibera n. 9 del 28 gennaio 2009, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di undici consiglieri sui venti assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gragnano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Cimmino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gragnano (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Michele Serrapica.

In data 14 gennaio 2009, undici consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 9 del 28 gennaio 2009 da undici componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 60/Area II/EE.LL. del 31 gennaio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gragnano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Umberto Cimmino.

Roma, 20 febbraio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A02211

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Cambiasca e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cambiasca (Verbano Cusio Ossola), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato altresì, che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cambiasca (Verbano Cusio Ossola) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Losa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cambiasca (Verbano Cusio Ossola), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni, rassegnate nel novembre del 2007, di cinque consiglieri, di cui solo due surrogati a causa dell'esaurimento della lista di maggioranza, il consiglio comunale si è trovato nell'impossibilità di ricostituire il proprio plenum.

Le successive dimissioni di sei consiglieri, presentate personalmente nei giorni 5 e 7 febbraio 2009, hanno causato un ulteriore depauperamento dell'organo consiliare, ridottosi, per impossibilità di surroga, a soli tre componenti.

Il prefetto di Verbano Cusio Ossola pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5625/GAB. del 9 febbraio 2008 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cambiasca (Verbano Cusio Ossola) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gaetano Losa.

Roma, 24 febbraio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A02212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Trino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Trino (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Viste le dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trino (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Bianchetto è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trino (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 febbraio 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2614/13.4 AREA II del 20 febbraio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trino (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Patrizia Bianchetto.

Roma, 24 febbraio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A02213
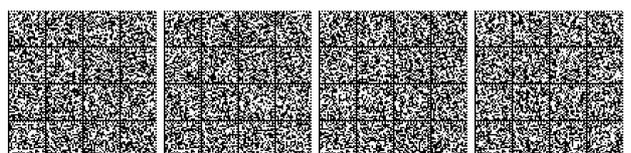
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 febbraio 2009.

Attuazione dell'articolo 50, comma 5-*bis* della legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 5-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta elettronica, il quale prevede, tra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del medesimo comma 5-*bis*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del citato comma 5-*bis* del citato art. 50, concernente le modalità tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta elettronica;

Ritenuto di dover procedere in via sperimentale all'applicazione presso le singole regioni delle disposizioni di cui al citato comma 5-*bis* e al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le singole regioni;

Visto il comma 11 del citato art. 50, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 50. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del richiamato art. 50;

Visto il punto 1.4 del Patto per la salute del 28 settembre 2006, il quale prevede, tra l'altro, che gli obblighi regionali di cui al citato art. 50 sono ricompresi fra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Programma di applicazione

1. L'avvio sperimentale dell'applicazione presso le singole regioni delle disposizioni di cui al comma 5-*bis* dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, è definito attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le singole regioni, da concludersi entro il 30 aprile 2009, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008.

2. In relazione agli accordi di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunicata la fine della sperimentazione in ogni singola regione, sulla base di specifica relazione, trasmessa dalla Sogei, circa il completamento delle attività convenute.

Art. 2.

Richieste regionali di adesione all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008

1. Eventuali richieste di adesione parziale o totale all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, da parte delle regioni, devono essere presentate al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2009

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

09A02345
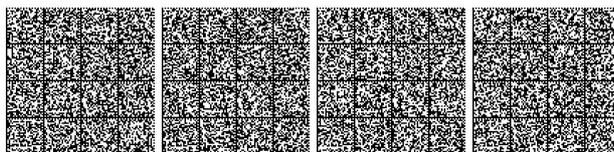
DECRETO 2 marzo 2009.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2009, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2009, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 2009, come appresso:

a) 1,18% per i contratti condizionati stipulati nel 2009;

b) 1,18% per i contratti definitivi stipulati nel 2009 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A02258

DECRETO 2 marzo 2009.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2009, alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2009, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 2009, nella misura dello 0,93%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A02269

DECRETO 2 marzo 2009.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2009, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2009, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 2009, nella misura dell'1,13% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dello 0,93% per quelle di durata superiore a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A02270

DECRETO 6 marzo 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 marzo 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 54.109 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 16 marzo 2009 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 91 giorni con scadenza 15 giugno 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 4.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 marzo 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A02559

DECRETO 6 marzo 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 marzo 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 54.109 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 16 marzo 2009, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 15 marzo 2010 fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

— le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

— le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 marzo 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 marzo 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A02560

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Meltus».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 1° settembre 2005 dall'impresa Nufarm S.a.s. con sede legale in Boulevard Cametinat-92233 Gennevilliers Cedex (France) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Meltus»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria fino al 30 giugno 2011 a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: metsulfuron metile;

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 dicembre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 10 gennaio 2009 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Nufarm UK Ltd - Jiangsu Institute of Ecomones 102 Ximen Street Jitan Jiangsu 213200 (China);

Agroruse d.o.o. - Tovamiska 27 SI-2342 Ruse (Slovenia);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2011 l'impresa Nufarm S.a.s. con sede legale in Boulevard Cametinat-92233 Gennevilliers Cedex (France) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato MELTUS con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 15-20-40-60-100-250-500 e kg 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:

Nufarm UK Ltd - Jiangsu Institute of Ecomones 102 Ximen Street Jitan Jiangsu 213200 (China), nonché confezionato presso lo stabilimento dell'impresa:

Agroruse d.o.o. - Tovamiska 27 SI-2342 Ruse (Slovenia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12900.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 23 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MELTUS®

Erbicida in microgranuli idrodispersibili

MELTUS COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metsulfuron metile puro 20 g.
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare ne bere durante l'impiego. Conservare unicamente nel recipiente originale. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: NUFARM SAS-28, Boulevard Cametinat-92233 GENNEVILLIERS CEDEX-FRANCE Tel. +33 01 40 85.50.50

Officina di Produzione: NUFARM UK Ltd-Jiangsu Institute of Ecomones 102 Ximen Street Jintan Jiangsu 213200 China

Officina di Confezionamento : Agroruse d.o.o. - Tovarniska 27 SI-2342 Ruse - Slovenia

Registrazione n. xxxxx Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del xx/xx/xxxx

QUANTITÀ NETTA DEL PRODOTTO FITOSANITARIO: g 15 - 20 - 40 – 60 – 100 – 250 - 500 kg 1 PARTITA N.:

INFORMAZIONI PRECAUZIONALI : Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti, Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale.
Terapia: sintomatica CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

Caratteristiche
MELTUS è un dicotiledonicida di post-emergenza dei cereali a base di metsulfuron metile, molecola appartenente alla famiglia delle solfoniluree. MELTUS® agisce sulle malerbe presenti al momento del trattamento inibendo la sintesi dell'enzima acetolattato sintetasi (ALS), bloccandone la crescita e provocandone la progressiva devitalizzazione.

Infestanti sensibili: Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Erba storna *(Thlaspi arvense)*, Ruchetta *(Diplotaxis* spp.), Camomilla *(Matricaria* spp.), Falsa camomilla *(Anthemis spp)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Senape *(Sinapis* spp.), Rapistro rugoso *(Rapistrum rugosum)*, Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)*, Miagro liscio *(Myagrum perfoliatum)*, Centocchio comune *(Stellaria media)*, Peverina maggiore *(Cerastium orvense)*, Stoppione *(Cirsium arvense)*, Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Viola (*Viola tricolor*) e Veronica (*Veronica persica*)

Infestanti mediamente sensibili: Convolvolo nero *(Fallopia convolvolus)*, Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*.

MELTUS®, Marchio depositato da Nufarm

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO
Frumento tenero, frumento duro, orzo, segale e triticale: 15 - 20 g/ha
MELTUS si impiega in post-emergenza della coltura dallo stadio di 3 foglie (BBCH 13) fino alla fine della levata (BBCH 39).
Distribuire la dose con un volume d'acqua pari a 300 - 600 l/ha.
La dose minore va impiegata su infestanti e colture poco sviluppate o in abbinamento con altri dicotiledonicidi ad azione complementare: es. fenossiderivati (MCPP, MCPA, etc.), idrossibenzonitrili (ioxynil, bromoxynil), fluroxypyr, etc...
MELTUS può essere inoltre applicato unitamente ai principali graminicidi di post emergenza senza particolari manifestazioni di antagonismo. Si ottiene una migliore attivazione del prodotto qualora piova entro 2 settimane dall'applicazione.

Numero massimo di applicazioni su cereali : 1 applicazione /anno alla dose di 20 g/ha di MELTUS.
Modalià d'impiego
MELTUS si presenta sotto forma di prodotto granulare da disperdere in acqua.
Versare MELTUS® direttamente nella vasca dell'apparato di distribuzione riempita per metà di acqua, con l'agitatore in funzione, quindi immettere il rimanente quantitativo di acqua ed applicare il composto immediatamente dopo la preparazione mantenendo in funzione l'agitatore.

AVVERTENZE:
Applicare una fascia di rispetto di 5 m per la protezione degli organismi acquatici.
Non applicare in terreni situati in aree di riconosciuta vulnerabilità al percolamento.
- MELTUS deve essere applicato in modo omogeneo. A tale scopo la taratura dell'apparato di distribuzione deve essere controllata con cura onde evitare dosaggi scarsi od eccessivi.
- Non è opportuno eseguire il trattamento su colture in stato di stress (es. asfissia da ristagni idrici, piante sottoposte a gelate o ritorni di freddo).
- Precipitazioni atmosferiche successive ad un'ora dall'applicazione di MELTUS non influenzano l'assorbimento del prodotto da parte delle infestanti.
- Il grado di efficacia di MELTUS è scarsamente dipendente dalle temperature, tuttavia l'attività risulta favorita da temperature non inferiori a 5°C.
- Non applicare su frumento ed orzo da traseminare con essenze foraggere
- MELTUS non è volatile, tuttavia evitare che la soluzione erbicida raggiunga le colture circostanti oppure zone coltivate dove si preveda di seminare colture sensibili (**specie dicotiledoni**).
- Prestare particolare cura onde evitare derive al di fuori della zona interessata dal trattamento, ed in particolare stagni, corsi d'acqua o fossati.
- Una polverizzazione con appositi ugelli (tipo antideriva) diminuisce il rischio di deriva ma non lo elimina qualora si operi in modo scorretto od in presenza di condizioni ambientali sfavorevoli.
- Durante l'applicazione evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non utilizzare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni d'acqua o su terreni soggetti ad inondazioni. In caso di necessità di risemina nei terreni trattati, ricorrere dopo una profonda aratura, a frumento o ad orzo.
- Subito dopo il trattamento è importante svuotare completamente il polverizzatore, eliminando ogni traccia di prodotto nel serbatoio e nell'irroratore con ripetuti lavaggi (almeno 2) delle singole parti separatamente impiegando ipoclorito di sodio (candeggina per uso domestico) alla concentrazione dello 0,5-1% per 15 minuti e successivamente con acqua pura per eliminare le tracce di cloro.

RESTRIZIONI NELL'IMPIEGO
Nel Centro e Sud d'Italia non effettuare colture a semina estiva nei terreni trattati nella primavera precedente; non seminare barbabietola nella stagione successiva. In Italia Settentrionale, dopo un'aratura profonda, è possibile seminare mais e soia in secondo raccolto. Evitare durante il trattamento che la miscela erbicida possa raggiungere colture limitrofe sensibili o terreni destinati ad essere seminati con le colture medesime (es. barbabietola). Nello svuotare e lavare le attrezzature porre la massima attenzione affinché il prodotto non arrivi direttamente o per dilavamento a contatto con colture vicine o con le loro radici.

COMPATIBILITA' : MELTUS è compatibile con i più comuni dicotiledonicidi di post-emergenza impiegati sui cereali autunno vernini. Da non usare in miscela con fertilizzanti.

RESISTENZE: L'utilizzo ripetuto su uno stesso appezzamento e sulle medesime infestanti, di erbicidi aventi le stesse modalità d'azione, può avere come conseguenza la selezione di biotipi resistenti, già esistenti allo stato naturale. Tali biotipi possono propagarsi e diventare dominanti.
Per evitare tale fenomeno si consiglia di:
- alternare nella rotazione erbicidi con modalità d'azione diverse.
- applicare MELTUS in miscela o in rotazione a prodotti complementari con diversa modalità d'azione.
- impedire, mediante pratiche idonee (distruzione meccanica o manuale, trattamento erbicida localizzato), la disseminazione delle piante non controllate.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': In prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura – ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Note : Rispettare usi, dosi e condizioni d'impiego indicati sulla confezione, studiati in funzione delle caratteristiche e delle applicazioni per le quali è stato previsto il prodotto. Effettuare, su tali basi, la coltura e i trattamenti secondo le corrette pratiche agricole considerando, sotto responsabilità dell'utilizzatore, tutti i fattori speciali che riguardano il terreno interessato, come la natura del suolo, le condizioni meteorologiche, i metodi di coltura, le varietà vegetali, la resistenza delle specie... Il fabbricante garantisce la qualità dei prodotti venduti nella confezione originate, nonché la loro conformità all'autorizzazione alla vendita rilasciata dal Ministero dell'Agricoltura. Tenuto conto dette diverse legislazioni esistenti, si raccomanda, qualora le derrate protette o derivate da colture protette con la specialità in oggetto siano destinate all'esportazione, di verificare le norme in vigore nel paese di importazione.

MELTUS deve essere esclusivamente utilizzato secondo le raccomandazioni indicate su questa etichetta o negli opuscoli tecnici di Nufarm, disponibili presso il distributore. Nufarm non è responsabile di perdite o danni dovuti a mancato rispetto delle sue raccomandazioni. L'utilizzatore si assume tutti i rischi associati a eventuali impieghi non conformi a tali raccomandazioni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI ; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

MELTUS®

Erbicida in microgranuli idrodispersibili

MELTUS COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metsulfuron metile puro 20 g.
Coformulanti quanto basta a 100 grammi

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare ne bere durante l'impiego. Conservare unicamente nel recipiente originale. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: NUFARM SAS-28, Boulevard Cametinat-92233 GENNEVILLIERS CEDEX-FRANCE Tel. +33 01 40 85.50.50
Officina di Produzione: NUFARM UK Ltd-Jiangsu Institute of Ecomones 102 Ximen Street Jintan Jiangsu 213200 China
Officina di Confezionamento : Agroruse d.o.o. - Tovarniska 27 SI-2342 Ruse – Slovenia

Registrazione n. xxxxx Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del xx/xx/xxxx

QUANTITÀ NETTA DEL PRODOTTO FITOSANITARIO: PARTITA N.:

g 15 - 20 - 40 – 60 – 100
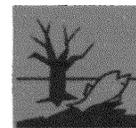
PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

09A02202

DECRETO 27 gennaio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Karate With Zeon Technology 1.5».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 29 settembre 2005 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede legale in via Gallarate, 139 - Milano diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Karate With Zeon Technology 1.5 CS» ora ridenominato «Karate With Zeon Technology 1.5»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria fino al 31 dicembre 2011 a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: lambda-cialotrina;

Vista la nota dell'ufficio in data 18 dicembre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 2 gennaio 2009 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Syngenta Chemicals B.A. - Seneffe (Belgio);

Syngenta Hellas S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia);

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011 l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede legale in via Gallarate, 139 - Milano è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante - pericoloso per l'ambiente denominato KARATE WITH ZEON TECHNOLOGY 1.5 con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 250-500 e litri 1-4-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:

Syngenta Chemicals B.A. - Seneffe (Belgio), nonché confezionato presso gli stabilimenti dell'imprese:

Syngenta Hellas S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia);

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreto del 17 febbraio 1981 e 1° febbraio 2000.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12940.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 27 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO
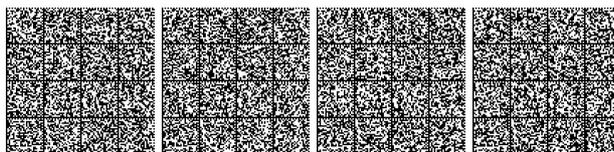
ALLEGATO

syngenta.

KARATE® WITH ZEON TECHNOLOGY 1.5

Insetticida in sospensione di capsule

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
lambda-cialotrina pura g 1.47 (15 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
contiene inoltre: 1,2-benzisothiazolin-3-one
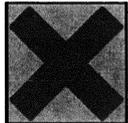
IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate 139 – Milano – Tel. 02-334441
Stabilimento di produzione:
Syngenta Chemicals B.A. – Seneffe (Belgio)
Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del

Partita n. ***litri 1***

Stabilimenti di confezionamento:
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Altre taglie: ml 250, ml 500, l 4, l 5, l 10, l 20
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

'KARATE WITH ZEON TECHNOLOGY 1.5' è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. 'KARATE WITH ZEON TECHNOLOGY 1.5' unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva.

MODALITÀ DI IMPIEGO

'KARATE WITH ZEON TECHNOLOGY 1.5' si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. 'KARATE WITH ZEON TECHNOLOGY 1.5' si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio ed alto volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed idoneo detergente.

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Coltura	Intervallo
Aglio, cocomero, carota, cetriolo, cipolla, fagiolino, finocchio, melanzana, melone, peperone, pomodoro, porro, ravanello, zucchino.	3 giorni
Arancio, limone, mandarino, clementino, albicocco, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, fagiolo, fava, fragola, erba medica, lampone, mais, mais dolce, mais da foraggio, mandorlo, melo, nocciolo, pero, pesco, nettarine, pisello, sedano, susino.	7 giorni
Spinacio	10 giorni
Barbabietola da zucchero, carciofo, lattughe e simili, lenticchia	14 giorni
Arachide, barbabietola da foraggio, cotone, patata, soia.	15 giorni
Prati e pascoli, loglio	20 giorni
Vite	21 giorni
Colza, ravizzone, sorgo	30 giorni
Tabacco	60 giorni
Girasole	70 giorni

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.
Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Non trattare in fioritura.

AGITARE PRIMA DELL'USO

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

segue/..

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Parassiti	Dose (ml/100 L)	Dose ettaro (L)
Agrumi (Arancio, limone, mandarino, clementino)	Afidi (foglie non accartocciate)	70-100	2
	Mosca, cimice verde	100– 130	2.7
Drupacee (Albicocco, pesco, nettarine, susino)	Afidi (foglie non accartocciate)	70- 100	1
	Mosca della frutta	100–170	1.7
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	170-200	2
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	170 -200	2
	Tripidi	100–130	1.3
Pomacee (Melo, pero)	Afidi (foglie non accartocciate)	100-130	1.3
	Cemiostoma, litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1a generazione), carpocapsa	100–170	1.7
	Ricamatrici estive e lepidotteri	130–170	1.7
	Psilla del pero: 1° intervento (adulti svernanti) 2° intervento (prime neanidi della 2ª gen.) normalmente in maggio	 130–170 170-230	 1.7 2.3
Mandorlo, nocciolo.	Agrilo, maggiolino (sulla vegetazione) cimici	130 - 170	1.7
Fragola (anche in serra) e	Afidi (foglie non accartocciate)	70 - 100	1
fruttiferi minori (lampone)	Lepidotteri tortricidi	130-170	1.7
Vite (uva da vino e da tavola)	Tignola e tignoletta: 1ª generazione 2ª generazione	 170 170	 1.7 1.7
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	170	1.7
	Cicaline	100 - 170	1.7
	Sigaraio	170	1.7
Volumi d'acqua: 1000 litri per ettaro; per gli agrumi fino a 2000 litri per ettaro			

Coltura	Parassiti	Dose ettaro (L)	Volumi d'acqua (litri/ettaro)
Barbabietola da Zucchero	Altica	1-1.3	700-1000
	Afidi (foglie non accartocciate)	0.7-1	
	Cleono, lisso	1.3 -1.7	
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	0.8	500-800
Mais e mais dolce, sorgo	Afidi, lema,tripidi, cecidomia, idrelia	1 – 1.3	400-600
	Nottue (allo scoperto)	0.7-0.85	500-800
	Piralide e Diabrotica (1 trattamento)	1.3 -1.7	400-600
	Piralide e diabrotica (2 trattamenti a distanza di 10 giorni)	1.1-1.3	
Oleaginose (Arachide, colza, cotone, girasole, soia, ravizzone)	Afidi (foglie non accartocciate)	1-1.3	700-1000
	Altica, meligete e tentredine	1-1.3	
	Cimici e cecidomia	1.3 -2	
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	0.8	500-800
Foraggere	Afidi (foglie non accartocciate), apion, fitonomo	1-2	700-1000
(Barbabietola da foraggio, erba medica, loglio, mais, prati-pascoli)	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	0.8	500-800
Mais da foraggio	Piralide e Diabrotica (1 trattamento)	1.3-1.7	400-600
	Piralide e Diabrotica (2 trattamenti a distanza di 10 giorni)	1.1-1.3	

Coltura	Parassiti	Dose (ml/100 L)	Dose ettaro (L)
Orticole	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	70 - 100	1
In pieno campo: aglio, cipolla, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio,	Dorifora, cavolaia, tripidi, piralidi	100 - 130	1,3
	Cimici	130 - 170	1.7
cavolini di Bruxelles, carciofo, fagiolo, fagiolino, fava, finocchio, lenticchia, patata, pisello,porro, sedano, ravanello, spinacio, lattughe e simili **In pieno campo e serra:** cetriolo, cocomero, melone, melanzana, peperone, pomodoro, zucchino	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		0.8
Rucola (pieno campo)	Altica: effettuare 1- massimo 2 trattamenti alla comparsa dei primi sintomi a distanza minima di 10 giorni	70 - 100	1
Tabacco	Afidi e mosca bianca	70 - 100	1
	Tripidi, pulce del tabacco	100 - 130	1.3
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		0.8
Floreali ed	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	70 - 100	1
ornamentali	Tripidi	100 - 130	1.3
	Bega del garofano (su larve prima che penetrino)	170 - 200	2
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		0.8
Forestali (in vivaio)	Afidi	100 - 130	1.3
	Processionaria (forme migranti)	100-130	1.3
	Tingide americana	130 - 170	1.7
	Lepidotteri defogliatori	130 - 170	1.7
Volumi d'acqua: 500-800 l/ha per il controllo delle nottue defogliatrici; 700-1000 l/ha per gli altri parassiti			

NOTE:
Le dosi indicate vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi ettaro che verrebbero impiegate con il volume normale. Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.

Per le seguenti colture non superare le seguenti dosi per ettaro rispetto a quelle indicate:
erba medica, prati e pascoli, loglio: 0.7 l/ha
susino, mais da foraggio: 1.7 l/ha;
patata, pisello, aglio: 1.3 l/ha
lattughe e simili, soia, carciofo e finocchio: 1l/ha.

syngenta.

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- **Una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano colture estensive (barbabietola da zucchero, oleaginose, foraggere) ed orticole;**
- **Una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere.**
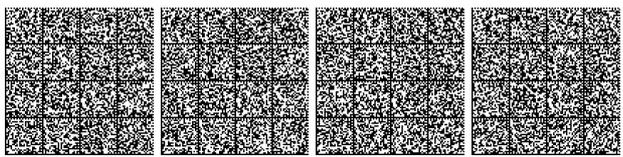
syngenta.

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura

Si consiglia l'utilizzo di misure di mitigazione del rischio, quali le strumentazioni tecniche per la riduzione della deriva (drift) del prodotto, per la protezione degli artropodi utili

Attenzione:

- **Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.**
- **Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.**
- **In presenza di un andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.**
- **Per un razionale impiego, tenere conto che l'azione repellente del prodotto permane circa 2-6 ore nell'area trattata**
- **Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto**

09A02214

DECRETO 18 febbraio 2009.

Sostituzione di un componente, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 31 del 3 novembre 2006 con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Milano il Comitato provinciale dell'istituto di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 per il quadriennio 2006-2010;

Considerato che di detto organo collegiale è componente il sig. Buscaglia Giancarlo in rappresentanza della U.I.L. di Milano;

Vista la nota congiunta del 4 febbraio 2009 delle OO.SS. C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. di Milano con la quale viene designato il sig. Rotunno Alfredo quale componente del suddetto Comitato in sostituzione del sig. Buscaglia Giancarlo;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Rotunno Alfredo componente, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 febbraio 2009

Il direttore provinciale: WEBER

09A02153

DECRETO 18 febbraio 2009.

Sostituzione di un componente, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 31 de1 3 novembre 2006 con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Milano il Comitato provinciale dell'Istituto di cui all'art. 44 della legge marzo 1989, n. 88 per il quadriennio 2006-2010;

Considerato che di detto organo collegiale è componente il sig. Antonio Molinari in rappresentanza della C.G.I.L. di Milano;

Vista la nota congiunta prot. n. 116 clas. I del 10 febbraio 2009 delle OO.SS. C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. di Milano con la quale viene designato il sig. Germi Giovanni quale componente del suddetto Comitato in sostituzione del sig. Molinari Antonio;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Germi Giovanni componente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 febbraio 2009

Il direttore provinciale: WEBER

09A02154

ORDINANZA 26 febbraio 2009.

Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», che regola nel suo ambito anche le cellule staminali emopoietiche, autologhe, omologhe e cordonali, e che, all'art. 27, comma 2, prevede che fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti dalla medesima restano vigenti i decreti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2005, n. 85;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2005, n. 85 e sue successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 2000, recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 2000, n. 248;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2000, n. 274;

Visto l'Accordo 10 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee-guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 2003, n. 227, ed in particolare le linee-guida riportate nell'allegato al suddetto Accordo, di cui costituisce parte integrante, che descrivono gli standard qualitativi ed operativi, coerenti con gli standard internazionali, relativi alle strutture che effettuano procedure di prelievo, conservazione, processazione e trapianto di cellule staminali emopoietiche provenienti da donatore autologo od allogenico o dalla donazione di cordone ombelicale;

Visto l'Accordo 23 settembre 2004 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee-guida sulle modalità di disciplina delle attività di reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo di trapianto», in attuazione dell'art. 15, comma 1 della legge 1º aprile 1999, n. 91;

Visto l'Accordo 5 ottobre 2006, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome in materia di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, con cui è stata recepita la direttiva 2004/23/CE, sulla definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

Considerato che il trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche da sangue del cordone ombelicale in campo terapeutico si è rivelato prezioso per la cura di diverse malattie quali leucemie, linfomi, talassemie e alcune gravi carenze del sistema immunitario;

Considerato l'interesse e l'impegno del mondo scientifico internazionale ad esplorare altri possibili orizzonti che aprano a nuovi percorsi terapeutici l'impiego di cellule staminali da sangue cordonale, che a tutt'oggi appaiono ancora lontani;

Considerato che, nonostante le informazioni diffuse dai mass media promuoventi la conservazione del sangue cordonale per un possibile futuro uso proprio (autologo), la mancanza di protocolli terapeutici specifici su detto uso autologo e di dati scientifici a sostegno di questa ipotesi in ordine, fra l'altro, alla funzionalità delle cellule dopo conservazione per molti anni o decenni, alla continuità ed
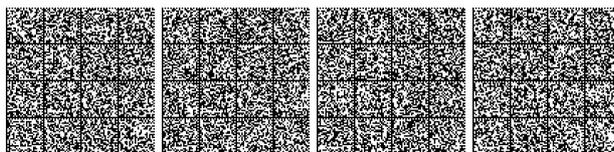
affidabilità nel tempo dei programmi di conservazione, rendono oggi tale attività di raccolta ad uso autologo ancora gravata da rilevanti incertezze in ordine alla capacità di soddisfare eventuali esigenze terapeutiche future;

Considerato che nell'ambito della donazione pubblica è già contemplata e correttamente praticata la raccolta del sangue cordonale per uso cosiddetto «dedicato», ovvero conservato esclusivamente per quel bambino o per quella famiglia, nella quale già esiste una patologia o il rischio di avere ulteriori figli affetti da malattie geneticamente determinate, riconosciuti essere suscettibili di un utilizzo scientificamente fondato e clinicamente appropriato di cellule staminali da sangue cordonale;

Considerato che tali problematiche sono state e sono ancora oggi oggetto di attenta analisi da parte di vari gruppi di esperti a livello internazionale;

Viste le ordinanze del Ministro della salute dell'11 gennaio 2002, «Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale», *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 2002, n. 31, a cui sono seguite le successive del 30 dicembre 2002, *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 2003, n. 27 del 25 febbraio 2004, *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 2004, n. 65 del 7 aprile 2005, *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2005, n. 107 del 13 aprile 2006, *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2006, n. 106;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 maggio 2007, *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 2007, n. 110;

Vista la legge 28 febbraio 2008, n. 31 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», in particolare l'art. 8-*bis*;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2008, *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 2008, n. 117, con cui, nel recepire le disposizioni recate dal succitato art. 8-*bis*, legge 28 febbraio 2008, n. 31, era stata prorogata al 30 giugno 2008 l'efficacia dell'ordinanza ministeriale 4 maggio 2007;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 giugno 2008, *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2008, n. 151, con la quale veniva ulteriormente prorogata al 28 febbraio 2009, l'efficacia della citata ordinanza ministeriale 4 maggio 2007;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», convertito con modificazioni in legge il 24 febbraio 2009, e in particolare l'art. 35, comma 14;

Ritenuto pertanto indispensabile, al fine di evitare soluzioni di continuità nella disciplina di che trattasi, adottare ulteriori misure;

Ordina:

Art. 1.

1. La conservazione del sangue da cordone ombelicale rappresenta un interesse primario per il Servizio Sanitario Nazionale ed è quindi consentita presso le strutture pubbliche ad essa dedicate.

2. È consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale donato per uso allogenico a fini solidaristici ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 219/2005.

3. È consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso dedicato al neonato o a consanguineo con patologia in atto al momento della raccolta, per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria.

4. È altresì consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso dedicato nel caso di famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da parte di un medico specialista nel relativo ambito clinico.

5. La conservazione di sangue cordonale, per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, è consentita presso le strutture trasfusionali pubbliche, nonché presso quelle individuate dall'art. 23 della legge n. 219/2005 e presso le strutture di cui all'accordo del 10 luglio 2003, autorizzate ed accreditate ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

6. La conservazione di sangue da cordone ombelicale di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata dalle regioni e province autonome, previa richiesta dei diretti interessati, e non comporta oneri a carico dei richiedenti.

7. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2009, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, viene disciplinata la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso autologo sulla base di indicazioni appropriate sostenute da evidenze scientifiche consolidate.

Art. 2.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 5, è vietata l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate ed ogni forma di pubblicità alle stesse connessa.

2. Le banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale di cui all'art. 1, comma 5, sono individuate ed autorizzate dalle regioni e dalle province autonome sulla base della normativa vigente e dei relativi piani sanitari regionali; tali banche devono operare in conformità ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 191/2007 e dalla normativa vigente in materia trasfusionale.

Art. 3.

1. L'autorizzazione alla esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo è rilasciata di volta in volta dalla regione o dalla provincia autonoma di competenza, sulla base di modalità definite con Accordo Stato Regioni.

2. Nelle more della definizione dell'Accordo di cui al comma 1, l'autorizzazione alla esportazione di campioni di sangue cordonale per uso autologo è rilasciata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dietro richiesta dei soggetti, diretti interessati che non ricorrendo le condizioni di cui ai commi 3 e 4, per la conservazione ad uso autologo del sangue cordonale sul territorio nazionale, previo counselling con il Centro nazionale trapianti, e previo accordo con la Direzione sanitaria sede del parto, decidano di conservare detti campioni a proprie spese presso banche operanti all'estero.

3. La richiesta di esportazione deve contenere le seguenti informazioni e documentazione:

a) generalità e dati anagrafici dei genitori richiedenti;

b) paese e struttura di destinazione;

c) posto di frontiera e mezzo di trasporto;

d) data presunta del parto,

e) idonea certificazione redatta dalla Direzione sanitaria della struttura sede del ricovero, ove viene raccolto il campione, attestante:

la negatività ai markers infettivologici dell'epatite B, C e dell'HIV, eseguiti sul siero materno nell'ultimo mese di gravidanza;

la rispondenza del confezionamento ai requisiti previsti in materia di spedizione e trasporto di materiali biologici, nel rispetto delle normative vigenti nazionali e regionali;

f) documentazione attestante l'avvenuto counselling.

4. La richiesta, compilata conformemente alle indicazioni di cui al modulo allegato alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante, completa in ogni sua parte, deve pervenire al seguente indirizzo: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio VIII - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, a mezzo raccomandata, in tempo utile e comunque almeno entro i tre giorni lavorativi precedenti la data di spedizione del campione di sangue cordonale.

Art. 4.

1. La presente ordinanza ha vigore per un anno a partire dal 1º marzo 2009, fatte salve le eventuali disposizioni normative in materia adottate nel suddetto intervallo temporale.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2009

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 146

ALLEGATO

AL MINISTERO LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ufficio VIII
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA

Modulo per la domanda di

AUTORIZZAZIONE ALLA ESPORTAZIONE DI CAMPIONE DI SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE AD USO AUTOLOGO

1. Generalità e dati anagrafici dei genitori

Cognome... nome ....………
Luogo e data di nascita .... il ..../ ..../……………
Residente a... in via ....C.A.P……….
Cognome... nome ....………
Luogo e data di nascita .... il ..../ ..../………….
Residente a... in via ....C.A.P………

2. Data presunta del parto

Il...

3. Informazioni sul trasporto del campione di sangue cordonale

Data di spedizione...
- valico di frontiera/aeroporto ....
- mezzo di trasporto..
- paese estero di destinazione ....
- struttura sanitaria scelta per la conservazione ....

4. recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere inviato il nulla osta ed ogni relativa comunicazione

comune .... *provincia*..........................
via .... *C.A.P* .... *tel*..................................*fax* ....

5. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esportazione del campione di sangue da cordone ombelicale (prelevato al momento della nascita del proprio figlio) per la conservazione ad uso autologo presso struttura estera, i sottoscritti genitori sotto la propria responsabilità, ai sensi degli arti. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.,

d i c h i a r a n o

- che i dati sopra indicati corrispondono al vero,
- di avere preso visione **dell'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 26 febbraio 2009:** "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale" e di averne letto e compreso i riferimenti legislativi, le considerazioni e le indicazioni in materia ivi esposti,
- che la presente domanda è sottoscritta al solo fine di ottenere il nulla osta all'esportazione del campione di sangue cordonale per la conservazione presso banche operanti all'estero.

Allegati alla presente

1) attestazione da parte del Centro Nazionale Trapianti dell'avvenuto counselling,
2) certificazione della Direzione Sanitaria della struttura, sede del parto, attestante la negatività ai markers infettivologici (HBV-HCV-HIV) e la conformità del confezionamento del campione ai requisiti previsti dalle normative vigenti nazionali e regionali.

I sottoscritti inoltre autorizzano codesto Ente, ai fini dell'espletamento della pratica, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Luogo e data.. firma ....

firma ....

09A02351

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 febbraio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Roma Piccola soc. coop. a r.l.», in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2008 con il quale la Cooperativa «Roma Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Milano, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Ferdinando Gorgoglione ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 22 gennaio 2009 con la quale il dott. Ferdinando Gorgoglione rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Luigi Brughieri nato a Milano il 15 febbraio 1938, e residente in Milano, Via Giovanni Scheiwiller n. 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Roma Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Milano, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente decreto ministeriale 12 novembre 2008 in sostituzione del dott. Ferdinando Gorgoglione rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A02261

DECRETO 12 febbraio 2009.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Agricola Officinalia a r.l.», in Guardia Perticara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il verbale di revisione del 9 ottobre 2006 del revisore incaricato dall'Unione Nazionale Cooperative Italiane e relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Cooperativa Agricola Officinalia a r.l.» con sede in Guardia Perticara (Potenza), costituita in data 13 luglio 1989, con atto a rogito del notaio dott. Simone di Potenza, n. REA PZ 75673 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Arcieri Giuseppe, nato a Potenza il 15 febbraio 1965, con studio in Potenza, via del Gallitello n. 89, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A02262

DECRETO 12 febbraio 2009.

Scioglimento della società cooperativa «AUTO.MA.T Società Cooperativa», in San Ferdinando di Puglia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il verbale di revisione del 30 novembre 2007 del revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «AUTO.MA.T Società Cooperativa» con sede in San Ferdinando di Puglia (Foggia), costituita in data 15 maggio 2001 con atto a rogito del notaio dott. Marcello Labianca di San Ferdinando di Puglia (Foggia), n. REA FG 224934 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Angelo Andriulo, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 16 aprile 1950, con studio in Francavilla Fontana (Brindisi), via Togliatti n.59 (rione peschiera), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A02263

DECRETO 12 febbraio 2009.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovo Progetto Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Francavilla Fontana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il verbale di accertamento ispettivo del 5 dicembre 2006 del revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuovo Progetto Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita in data 9 maggio 2000 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Raiola di Francavilla Fontana (Brindisi), n. REA BR 107147 è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Zocchi Giuseppe, nato a Nociglia (Lecce) il 2 marzo 1970 e residente in San Cassiano (Lecce), via Circonvallazione n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A02264
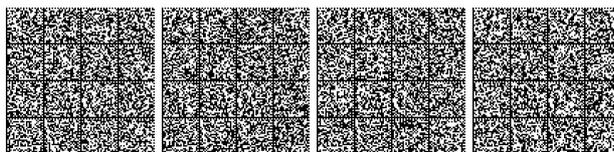
DECRETO 12 febbraio 2009.

Scioglimento della società cooperativa «San Giorgio Società Cooperativa a r.l.», in Chieuti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione di mancata revisione del 20 dicembre 2006 del revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive e relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Giorgio Società Cooperativa a r.l.» con sede in Chieuti (Foggia), costituita in data 25 gennaio 1999 con atto a rogito del notaio dott. Pantalone Balice Maria di Termoli (Campobasso), n. REA FG 214189 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Angelo Andriulo, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 16 aprile 1950, con studio in Francavilla Fontana (Brindisi), via Togliatti n.59 (rione peschiera), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A02265

DECRETO 12 febbraio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Policoop Due - Società cooperativa a r.l.», in Bari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2005 con il quale la cooperativa «Policoop Due a r.l.» con sede in Bari, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il avv. Domenico Marcello La Selva ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2006 con il quale il dott. La Grotta Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa in sostituzione del avv. Domenico Marcello La Selva, dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 5 marzo 2008 con la quale il dott. Lagrotta Giuseppe rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Zocchi Giuseppe nato a Nociglia (Lecce) il 2 marzo 1970, e residente in San Cassiano (Lecce), via Circonvallazione n.1, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Policoop Due - Società Cooperativa a r.l.» con sede in Bari, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente decreto ministeriale 27 ottobre 2005 in sostituzione del dott. Lagrotta Giuseppe, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A02266

DECRETO 12 febbraio 2009.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa regionale di garanzia per il finanziamento agli artigiani della Basilicata a r.l.», in Lavello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il verbale di revisione del 28 aprile 2006 del revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive e relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa regionale di garanzia per il finanziamento agli artigiani della Basilicata a r.l.» con sede in Lavello (Potenza), costituita in data 14 maggio 1981 con atto a rogito del notaio dott. Tribuzio di Rionero in Vulture (Potenza), n. REA PZ 58664 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Arcieri Giuseppe, nato a Potenza il 15 febbraio 1965, con studio in Potenza, via del Gallitello n. 89, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A02267

DECRETO 12 febbraio 2009.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa trasporti San Leonardo società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Fiano Romano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la relazione di mancata revisione in data 3 dicembre 2007, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa trasporti San Leonardo società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Fiano Romano (Roma), costituita in data 14 gennaio 1998, con atto a rogito del notaio dott. Edmondo Maria Capecelatro di Velletri (Roma), n. REA RM-888287 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marco Costantini, nato a Roma, il 28 febbraio 1964, con studio in Roma, via Dardanelli n. 46, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A02268
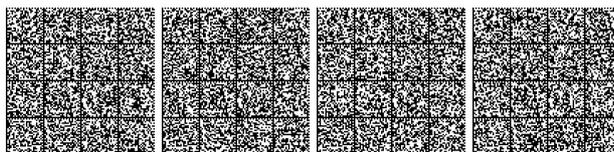
DECRETO 12 febbraio 2009.

Scioglimento della cooperativa «Le Seimiglia S.c. a r.l.», in Lucca, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione in data 9 novembre 2006 effettuata dalla e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Le Seimiglia S.c. a r.l.» con sede in Lucca, costituita in data 10 aprile 1997, n. REA LU 160603, codice fiscale 01652530468 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Luciano Belli, nato Campi Bisenzio (Firenze) il 19 agosto 1957, con studio in Campi Bisenzio, via Carlo Cattaneo, 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A02295

DECRETO 12 febbraio 2009.

Scioglimento della cooperativa «Sociale Il girasole blu S.c a r.l.», in Arezzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione in data 2 gennaio 2008 effettuata dalla Lega nazionale delle cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Sociale Il girasole blu S.c. a r.l.», con sede in Arezzo , costituita in data 10 settembre 2001, n. REA AR 132722, codice fiscale 01703410512 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Luciano Belli, nato Campi Bisenzio (Firenze) il 19 agosto 1957, con studio in Campi Bisenzio, via Carlo Cattaneo, 33 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A02296

DECRETO 12 febbraio 2009.

Scioglimento della cooperativa «Italia servizi», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione in data 28 gennaio 2007 effettuata dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Italia servizi» con sede in Firenze, costituita in data 10 gennaio 1995, n. REA FI 475194, codice fiscale 01684110974 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Luciano Belli, nato Campi Bisenzio (Firenze) il 19 agosto 1957, con studio in Campi Bisenzio, via Carlo Cattaneo, 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A02297

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 febbraio 2009.

Aggiornamento dell'appendice 1 al decreto 22 luglio 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare il Capo V relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco dei materiali compresi nell'Appendice 1 al succitato decreto;

Decreta:

Articolo unico

1. Il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, è così modificato:

a) in Appendice 1 sono inserite le seguenti schede:

1) dopo la scheda carburo di silicio è inserita la scheda riportata in allegato 1 al presente decreto;

2) dopo la scheda polvere della lavorazione dell'acciaio inossidabile è inserita la scheda riportata in allegato 2 al presente decreto;

b) in Appendice 8, sono inserite le seguenti tabelle:

1) dopo la voce carburo di silicio è inserita la seguente tabella:

CARRUBE FRANTUMATE	B

2) dopo la voce polvere della lavorazione dell'acciaio inossidabile è inserita la seguente tabella:

POLVERINO D'ALTOFORNO	A

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2009

Il Comandante generale: POLLASTRINI
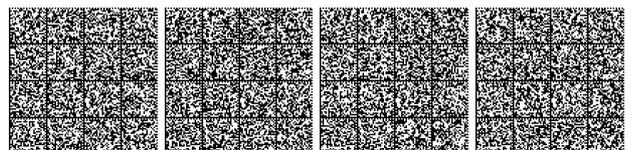
ALLEGATO *1*

Appendice 1

CARRUBE FRANTUMATE

DESCRIZIONE
Frammenti di carrube macinate in pezzatura variabile.

CARATTERISTICHE

ANGOLO DI RIPOSO	**DENSITÀ ALLA RINFUSA (kg/m^3)**	**FATTORE DI STIVAGGIO (m^3/t)**
Non applicabile	500	2.00
DIMENSIONE	**CLASSE**	**GRUPPO**
Inf. a 2 cm appross.	MHB	B

RISCHI
Questo materiale presenta rischio chimico. Il carico può essere soggetto ad ossidazione, provocando un impoverimento del contenuto di ossigeno all'interno delle stive ed una crescita del tenore di anidride carbonica negli spazi del carico ed in quelli adiacenti.

Se il contenuto di umidità è pari o superiore al 15% il carico ha un basso rischio d'incendio. Quando il contenuto di umidità diminuisce il rischio d'incendio aumenta.

La movimentazione del carico avente un basso contenuto di umidità può produrre spolverio. Può verificarsi, dunque, un rischio di esplosione ad alte concentrazioni delle polveri.

STIVAGGIO E SEGREGAZIONE
Segregazione come per i materiali di classe 4.1.

PULIZIA DELLE STIVE
Stive pulite ad asciutte senza presenza di residui di carichi precedenti.

PRECAUZIONI PER LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
Nessuna precauzione particolare.

CARICAZIONE
Distribuire il carico in accordo con le informazioni prescritte dalla regola VI/2 della SOLAS. In caso vi siano dubbi, distribuire ragionevolmente il carico verso le pareti dello spazio del carico in modo da minimizzare i rischi di scorrimento ed assicurare un'adeguata stabilità durante il viaggio.

PRECAUZIONI
L'accesso del personale agli spazi del carico o agli spazi comunicanti con quelli del carico non deve essere consentito fino a quando non sia stato verificato che il tenore d'ossigeno sia tornato a livelli normali.

In caso di condizioni atmosferiche molto secche, la polvere del carico caduta sul ponte seccherà rapidamente e potrà essere facilmente incendiata. Devono essere adottate misure adeguate a prevenire il verificarsi dell'incendio.

L'impianto elettrico nelle stive deve essere disinergizzato fino a quando il carico è presente nelle stive.

VENTILAZIONE
Vedere PRECAUZIONI.
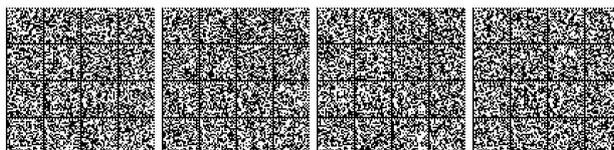
TRASPORTO
Nessuna prescrizione particolare.

SCARICAZIONE
Vedere PRECAUZIONI.

LAVAGGIO
Nessuna prescrizione particolare.

PROCEDURE DI EMERGENZA

EQUIPAGGIAMENTO SPECIALE DI EMERGENZA DA TRASPORTARE Portare con sé un rilevatore di ossigeno nel caso si debba accedere a spazi confinati che non siano stati adeguatamente ventilati.
PROCEDURE DI EMERGENZA Nessuna. **AZIONI DI EMERGENZA IN CASO D'INCENDIO** Chiudere le stive. Utilizzare l'impianto fisso antincendio della nave, se disponibile. L'esclusione dell'aria potrebbe essere sufficiente per controllare l'incendio. **PRIMO SOCCORSO MEDICO** Riferirsi alla Guida medica per il pronto soccorso in caso d'incidenti che interessino merci pericolose (MFAG), come emendata.
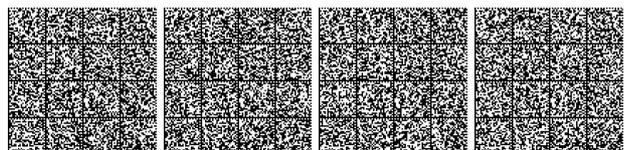
ALLEGATO *2*
Appendice 1

POLVERINO D'ALTOFORNO

DESCRIZIONE
Si tratta di una miscela costituita per la maggior parte da particelle fini di coke, ossidi di ferro, acqua. Le particelle più fini dell'alimentazione dell'altoforno vengono asportate, per trascinamento, dalle correnti calde provenienti dallo stesso altoforno prima di subire qualsiasi trattamento e quindi recuperate.

CARATTERISTICHE

ANGOLO DI RIPOSO	DENSITÀ ALLA RINFUSA (kg/m^3)	FATTORE DI STIVAGGIO (m^3/t)
Circa 30°	1408 ÷1613	0.62 ÷ 0,71
DIMENSIONE	**CLASSE**	**GRUPPO**
Da 0,1mm a 2 mm	Non applicabile	A

RISCHI
Il polverino d'altoforno è in grado di scorrere se ha un contenuto di umidità sufficiente.

Questo carico non è combustibile o ha un basso rischio d'incendio

STIVAGGIO E SEGREGAZIONE
Nessuna prescrizione particolare.

PULIZIA DELLE STIVE
Stive pulite ed asciutte senza presenza di residui di carichi precedenti.

PRECAUZIONI PER LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
In caso di forti piogge chiudere i portelloni delle stive se il contenuto di umidità del carico è abbastanza vicino al TML (umidità limite per il trasporto); questo perché la pioggia potrebbe aumentare il tenore di umidità al di sopra del TML.

CARICAZIONE
Distribuire il carico in accordo con le informazioni prescritte dalla regola VI/2 della SOLAS. In caso vi siano dubbi, distribuire ragionevolmente il carico verso le pareti dello spazio del carico in modo da minimizzare i rischi di scorrimento ed assicurare un'adeguata stabilità durante il viaggio.

PRECAUZIONI
I pozzetti delle sentine dovranno essere puliti e coperti con teli per evitare l'ingresso del carico. Il carico dovrà essere analizzato riguardo alle sue caratteristiche di scorrimento. I certificati relativi alle caratteristiche di scorrimento del carico dovranno essere trasmessi al comandante della nave che dovrà tenerli nel dovuto conto.

VENTILAZIONE
Ventilazione non richiesta.

TRASPORTO
Controllare con cura che il carico non raggiunga lo stato fluido.

SCARICAZIONE
Nel caso in cui si utilizzino gru a benna e non sistemi chiusi, si dovrà accertare che la nave sia protetta dall'ingresso delle polveri e che il personale coinvolto indossi abbigliamento protettivo adatto, occhiali e maschere facciali con filtri adatti per le polveri.

LAVAGGIO
Fare attenzione che i pozzetti delle sentine e gli ombrinali siano bloccati.

09A02250

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 gennaio 2009.

Modifica della data prevista all'articolo 10 del decreto 8 agosto 2008 per l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto 8 agosto 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 2008 concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

Vista la richiesta presentata dagli Assessori Regionali nell'ambito del Comitato Tecnico dell'11 dicembre 2008, volta a chiedere per la presente campagna il differimento della data entro la quale gli Organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate;

Considerata l'opportunità di aderire alla richiesta per la presente campagna avvalendosi dell'art. 11 comma 5 che consente di non acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome Trento e Bolzano per il differimento delle date contenute nel precitato decreto;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2008 citato nelle premesse è aggiunto il seguente comma:

7. «Per la campagna 2008/2009 in deroga al primo comma Agea Coordimento comunica, entro il 16 febbraio 2009, al "Ministero" l'importo totale degli aiuti oggetto delle domande presentate ed a ciascuna Regione e Provincia autonoma quello relativo a ciascuna Regione e Provincia autonoma. In deroga al terzo comma la data del 15 febbraio è differita al 18 febbraio 2009».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 9

09A02329

DECRETO 17 febbraio 2009.

Rinnovo della designazione delle «Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 123/97 del 23 gennaio 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 8 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 20 settembre 2005, con il quale le «Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia coordinate dalla Unioncamere Liguria», sono state autorizzate ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»;

Visto il decreto 27 agosto 2008 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata alle «Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, coordinate dalla Unioncamere Liguria», ai sensi del predetto decreto 8 settembre 2005, è stata prorogata;

Considerato che le «Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» han-

no predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 9 febbraio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria, sono designate quali autorità pubbliche ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 123/97 del 23 gennaio 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per le «Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

Le «Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» non possono modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

Le «Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» sono tenute a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

Le «Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» dovranno assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Riviera Ligure», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare le «Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, le «Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» sono tenute ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

Le «Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» comunicano con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

Le «Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» immettono nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Liguria.

Art. 8.

Le «Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» sono sottoposte alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A02151

DECRETO 20 febbraio 2009.

Rettifica del decreto 23 maggio 2001, relativo al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Offida».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto direttoriale 23 maggio 2001, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Offida» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota della Regione Marche n. 86232 del 10 febbraio 2009 con la quale si chiede l'integrazione dell'art. 3 con l'inserimento del comune di Petritoli tra i comuni i cui territori sono parzialmente interessati alla zona di produzione della DOC Offida;

Visto che dai riscontri effettuati è risultato che parte dei territori del comune di Petritoli ricadono effettivamente nella delimitazione della zona di produzione della DOC Offida;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 10 e 11 febbraio 2009, in merito alla richiesta di cui sopra;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla rettifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Offida», al fine di prevedere l'integrazione sopra specificata;

Decreta:

Articolo unico

A titolo di rettifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Offida», allegato al decreto ministeriale 23 maggio 2001, richiamato in premessa, il testo del secondo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente testo:

«La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Offida» Pecorino, «Offida» Passerina, «Offida» Passerina passito e «Offida» Passerina spumante, comprende gli interi territori comunali di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Casteldilama, Castorano, Castignano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone, nonché parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Campofilone, Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto Marche, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Monteprandone, Pedaso, Petritoli, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A02134

DECRETO 20 febbraio 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO ALLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art.16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 19 che abroga il Reg. (CE) 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
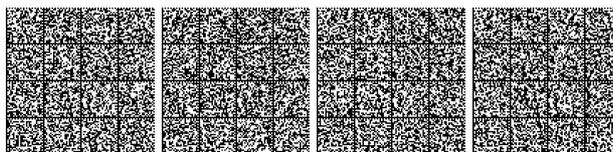
Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Visto il Reg. (CE) n. 102 della Commissione del 4 febbraio 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 24 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2008, con il quale l'organismo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Considerato che con nota n. 1143 del 28 gennaio 2009 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha notificato all'organismo comunitario competente, ai sensi dell'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, una domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Visto il decreto 9 febbraio 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. (CE) n. 510/2006, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Considerato che l'organismo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ha predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello nazionale con decreto 9 febbraio 2009;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 9 febbraio 2009, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'organismo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta».

Art. 2.

La presenta autorizzazione, efficace dalla data del presente decreto, comporta l'obbligo per l'organismo di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» del rispetto delle prescrizioni di cui al decreto 24 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2008 e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A02259

DECRETO 25 febbraio 2009.

Conferma dell'incarico al Consorzio valorizzazione e tutela «Pane di Altamura» DOP, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 21 del citato decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1291 della Commissione del 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 181 del 19 luglio 2003 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Pane di Altamura»;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio valorizzazione e tutela «Pane di Altamura» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Pane di Altamura»;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < preparatori > nella filiera < prodotti panetteria > individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 9 gennaio 2006 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio valorizzazione e tutela «Pane di Altamura» DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Pane di Altamura»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, già concesso con il decreto 9 gennaio 2006, al Consorzio valorizzazione e tutela «Pane di Altamura» DOP con sede in Altamura (Bari), corso Umberto I n. 5, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Pane di Altamura».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 21 dicembre 2005, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A02281

DECRETO 25 febbraio 2009.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela della DOP «Asparago Bianco di Bassano» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CEE) n. 510/2006 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità
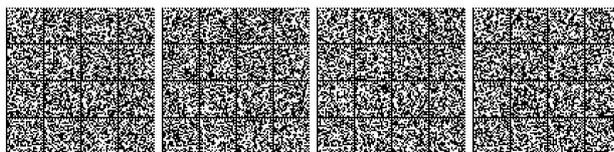
aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», e «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15 lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1050 della Commissione del 12 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 240 del 13 settembre 2007, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela della DOP «Asparago Bianco di Bassano» con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), via Matteotti n. 39, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità delle statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, come integrato dal decreto ministeriale 4 maggio 2005, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera produttiva della DOP «Asparago Bianco di Bassano», che rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela della DOP «Asparago Bianco di Bassano» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela della DOP «Asparago Bianco di Basssano», con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), via Matteotti n. 39, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
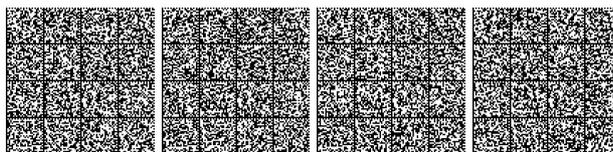
Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Asparago Bianco di Bassano» registrata con Regolamento (CE) n. 1050 della Commissione del 12 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 240 del 13 settembre 2007.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Asparago Bianco di Bassano».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A02282

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 febbraio 2009.

Autorizzazione all'«Istituto Gestalt Firenze», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Livorno.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale l'«Istituto Gestalt Firenze» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Firenze, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 7 dicembre 2001 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Roma;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002 di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi nella sede periferica di Roma;

Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Livorno;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2008 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Firenze;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica periferica di Livorno da piazza XI Maggio, 23/a a via Leonardo Cambini, 44;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 31 ottobre 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 21 gennaio 2009, trasmessa con nota prot. n. 20 del 21 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto Gestalt Firenze» abilitato con decreto in data 16 novembre 2006 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Livorno, un corso di specializzazione in
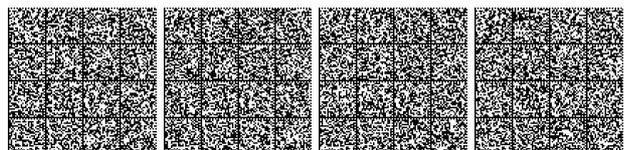
psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da piazza XI Maggio, 23/a a via Leonardo Cambini, 44.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2009

Il direttore generale: MASIA

09A02156

DECRETO 11 febbraio 2009.

Autorizzazione all'istituto «IRIS - Insegnamento e ricerca individuo e sistemi», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 28 settembre 2007 con il quale l'Istituto «IRIS - Insegnamento e ricerca individuo e sistemi» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica di Milano da via Olona, 25 a via Valparaiso, 10;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 3 ottobre 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 21 gennaio 2009, trasmessa con nota prot. n. 20 del 21 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «IRIS - Insegnamento e ricerca individuo e sistemi» abilitato con decreto in data 28 settembre 2007 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Olona, 25 a via Valparaiso, 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2009

Il direttore generale: MASIA

09A02157

DECRETO 11 febbraio 2009.

Abilitazione all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica integrata», ad istituire e ad attivare nella sede di Parma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica integrata» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Parma - Strada Vallazza n. 6, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 3 ottobre 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall' Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 21 gennaio 2009 trasmessa con nota prot. 20 del 21 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica integrata» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Parma - Strada Vallazza n. 6, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2009

Il direttore generale: MASIA

09A02158

DECRETO 11 febbraio 2009.

Autorizzazione all'istituto «Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Catania un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 2 novembre 2005, con il quale l'istituto «Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Padova, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Catania - via Carfora, 15/A - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 21 novembre 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 21 gennaio 2009 trasmessa con nota n. 20 del 21 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Catania - via Carfora, 15/A, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2009

Il direttore generale: MASIA

09A02163

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Nuova linea metropolitana M4 - Tratta Sforza Policlinico-Linate (CUP B41I07000120005) - Progetto preliminare. (Deliberazione n. 70/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione delle opere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare l'art. 4, comma 134 e seguenti, ai sensi del quale la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie

e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo Io schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modifiche integrazioni e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e visto in particolare l'art. 1, comma 977, che autorizza - per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443/2001 e successive modifiche e integrazioni - la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, che, all'art. 7, comma 3, per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 include la voce «allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub portuali» cui viene ricondotta la linea M4 di Milano;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*G.U.* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), con la quale questo Comitato ha integrato, secondo la procedura delineata dall'art. 1 della legge n. 443/2001, il Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla menzionata delibera n. 121/2001, prevedendo, tra l'altro, dieci «aggiornamenti» di opere già incluse nel Programma originario, tra i quali figura, sotto la voce «Corridoio 5— Asse ovest Lisbona-Kiev», nel quadro dei «Sistemi urbani - allacciamenti ferroviari grandi hub aeroportuali», la «nuova linea M4» della metropolitana di Milano, con un onere aggiuntivo di 240 milioni di euro a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma medesimo;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 112 (*G.U.* n. 214/2006), con la quale questo Comitato ha formulato valutazione positiva sul progetto preliminare relativo alla «nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate - 1^ tratta funzionale Lorenteggio-Sforza Policlinico», indicando adempimenti da espletare prima della riproposizione della richiesta di approvazione del progetto stesso;

Vista la delibera 6 aprile 2006 n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), che, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, all'allegato 2 ricomprende, tra le articolazioni della voce «allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali», la prima tratta funzionale della linea in questione e detta disposizioni per l'eventuale scomposizione di voci complesse in ulteriori subinterventi;

Vista la delibera 30 agosto 2007, n. 92, con la quale questo Comitato - nell'approvare il progetto preliminare della «nuova metropolitana M4 Lorenteggio-Linate, prima tratta funzionale Lorenteggio-Sforza Policlinico» - ha assegnato, a valere sul contributo previsto dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296/2006, con decorrenza 2009 un contributo quindicennale di 7,590 milioni di euro;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la Regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa stessa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modifiche e integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 1° ottobre 2007, n. 396, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso la relazione istruttoria relativa alla «linea metropolitana M4: tratta Sforza Policlinico-Linate», chiedendo l'approvazione - con prescrizioni e raccomandazioni - del progetto preliminare;

Vista la nota 30 ottobre 2007, n. 441, con la quale è stata trasmessa la stesura aggiornata della suddetta relazione;

Viste le note 8 novembre 2007, n. 458 e n. 459, con le quali il Ministero delle infrastrutture ha, rispettivamente, fornito precisazioni e inviato documentazione integrativa ed ha trasmesso, tra l'altro, la predetta relazione «aggiornata per la sola parte riguardante la presa d'atto da parte di questo Comitato in ordine all'utilizzo delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 159/2007»;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Considerato che l'argomento è stato sottoposto nella seduta del 9 novembre 2007 a questo Comitato, che ha adottato apposita delibera (n. 118), trasmessa alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e dalla medesima restituita perché non corredata da adeguata documentazione di supporto;

Considerato che, successivamente alla suddetta seduta, la Commissione interministeriale si è pronunciata *ex professo* sulla tratta «Sforza Policlinico-Linate», esprimendo parere favorevole, ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, subordinatamente alle osservazioni e prescrizioni poste dal Ministero dei trasporti nella relazione per la Commissione stessa;

Considerato che con nota 22 luglio 2008, n. 0008049, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi chiesto la reiscrizione dell'argomento all'ordine del giorno trasmettendo, con nota acquisita in data 18 luglio 2008 e poi con nota 24 luglio 2008, n. 0008405, una nuova relazione istruttoria, corredata da stesura aggiornata delle prescrizioni;

Considerato che l'opera è inserita nell'intesa generale quadro stipulata in data 11 aprile 2003 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Lombardia;

Considerato che nell'«Allegato infrastrutture» al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, l'opera è inclusa nella tabella G, concernente le infrastrutture indicate genericamente come prioritarie, al pari della tratta Garibaldi - San Siro della M5 del medesimo Comune;

Considerato che questo Comitato, nell'effettuare una prima valutazione dei relativi progetti preliminari sulla base di una stesura originaria della relazione istruttoria trasmessa con nota 3 ottobre 2007, n. 399, nella seduta del 4 ottobre 2007 ha delineato una linea di azione intesa ad assicurare piena coerenza tra le proposte così sottoposte a questo Comitato stesso e la programmazione - anche finanziaria - tracciata dall'«Allegato infrastrutture» al DPEF 2008-2012, prevedendo la traslazione dei due interventi citati dalla tabella G alla tabella B4 (opere da avviare entro il 2012) e l'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata sul documento così modificato;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture ha sottoposto alla Conferenza unificata il testo di cui sopra, che, nella seduta del 26 settembre 2007, aveva già sancito l'Intesa per la realizzazione del «nuovo palazzo del cinema e dei congressi» di Venezia inserito nel richiamato «Allegato infrastrutture»;

Considerato che già nel corso della riunione preparatoria alla citata seduta del 9 novembre 2007 questo Comitato ha preso atto dell'assegnazione di 150 milioni di euro - disposta con il richiamato art. 7 del decreto-legge n. 159/2007 - a favore del «sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli» della destinazione di quota parte di tale importo, pari a 141,47 milioni di euro, all'integrale finanziamento del costo del lotto in esame;

Ritenuto, per maggior chiarezza espositiva, di reiterare - con le necessarie modifiche e integrazioni - i contenuti della citata delibera n. 118/2007, che viene a tutti gli effetti sostituita dalla presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare:

Sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che, come esposto con delibera 30 agosto 2007, n. 92, con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta della linea M4, l'opera rientra in un disegno generale inteso alla realizzazione di nuove infrastrutture su ferro idonee ad assicurare uno sviluppo territoriale ambientalmente sostenibile dell'area di Milano, limitando il ricorso al mezzo di trasporto individuale;

che la linea M4 costituisce un collegamento diametrale tra due zone periferiche della città (a ovest Lorenteggio e a est Linate), attualmente non servite da linee di forza, collegandole con alcune importanti aree del centro città (Università, Policlinico, Tribunale) e costituendo, ai terminali, punti di interscambio per le direttrici provenienti dall'hinterland;

che la tratta all'esame rappresenta il prolungamento della linea M4 dalla stazione di Sforza-Policlinico alla stazione di Linate, presenta le medesime caratteristiche tecniche e prestazionali della prima tratta funzionale Lorenteggio-Sforza Policlinico e consiste quindi nella realizzazione di una metropolitana leggera ad automatismo integrale che si sviluppa quasi interamente in sotterraneo nel Comune di Milano da via Francesco Sforza a viale Forlanini;

che la lunghezza della tratta fra le stazioni Sforza Policlinico e Linate Aeroporto è di 7.692 metri e comprende 8 stazioni che si aggiungono alle 13 stazioni della prima tratta funzionale per uno sviluppo complessivo di 14.230 metri e 21 stazioni;

che il Comune di Milano, in qualità di soggetto aggiudicatore, con nota 22 agosto 2007, n. PG751768, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture ed alle altre amministrazioni interessate il progetto preliminare dell'intervento e che detto Comune ha provveduto il 23 stesso mese, ai sensi del comma 3 dell'ad. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, a depositare il progetto presso il competente ufficio della Regione, che ha pubblicato il relativo avviso dì deposito sul proprio sito Internet;
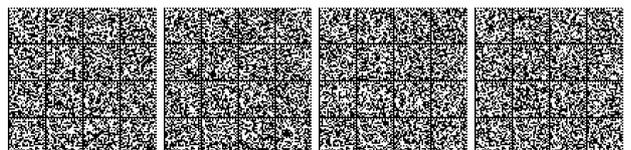
che la Regione Lombardia, con delibera 26 settembre 2007, n. VIII/005451, ha escluso il ricorso alla procedura Via a seguito dello screening effettuato e, per quanto concerne la localizzazione urbanistica dell'opera, ha formulato il consenso ai fini dell'intesa Stato-Regione, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni allegate alla suddetta delibera;

che il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, con nota 29 ottobre 2007, n. BAP/19559, ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni;

che la Commissione interministeriale di cui alla legge n. 1042/1969, con voto n. 392/L.O. reso nell'adunanza del 20/12/2007, ha espresso parere favorevole sulla tratta «Sforza Policlinico-Linate», ai sensi dell'art 165 del decreto legislativo n. 163/2006, subordinatamente alle osservazioni e prescrizioni poste dal Ministero dei trasporti nella relazione per la commissione stessa;

Sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato nel Comune di Milano;

che il codice unico di progetto assegnato all'opera è B41I07000120005;

che, secondo il crono programma dei lavori riportato nella relazione istruttoria, per la realizzazione della linea M4 tratta Sforza Policlinico - Linate è prevista una durata complessiva di sessanta mesi, oltre diciotto mesi per il completamento della progettazione, con presumibile entrata in esercizio entro il 2014, in tempo utile per l'EXPO 2015;

Sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo della tratta «Sforza Policlinico – Linate» è pari a 910,082 milioni di euro, di cui 523,417 per lavori (inclusi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza), 114,530 per «somme a disposizione», 189,400 per materiale rotabile e 82,735 per IVA calcola al 10%;

che il Protocollo d'intesa stipulato il 31 luglio 2007 tra il Ministero delle infrastrutture, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e il Comune di Milano «per la realizzazione della rete metropolitana dell'area milanese» - nell'includere la tratta in questione tra le priorità di intervento - pone l'onere della relativa copertura, per il 40%, a carico dello Stato e, per il 60%, a carico degli Enti locali, che possono avvalersi di contributo di soggetti privati secondo le procedure vigenti;

che si prevede di estendere alla tratta in esame la modalità esecutiva già approvata per la prima tratta e consistente nella costituzione di una Società mista pubblico-privata, il cui capitale sociale venga sottoscritto per circa 2/3 dal Comune e alla quale il Comune stesso rilasci la concessione di costruzione e gestione per trenta anni (oltre il previsto periodo di costruzione), e che il bando di gara per la scelta del socio privato relativo al citato primo lotto prevede la possibilità di estensione, compatibilmente con la normativa vigente;

che il piano economico-finanziario sintetico - riferito all'intera tratta della linea M4 S. Cristoforo - Linate e redatto sulla base di una durata di 30 anni, di cui parte destinati alla costruzione dell'opera - prevede un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione;

che con nota 5 novembre 2007, n. 49916, l'Unità tecnica-Finanza di progetto ha trasmesso una relazione sul progetto relativo all'intera tratta citata in cui, sulla base della documentazione trasmessa, espone l'avviso che il progetto medesimo necessiti del livello di contribuzione pubblica ipotizzato al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, ma suggerisce comunque di riconsiderare il piano in fase di approvazione definitiva in modo da effettuare una valutazione approfondita sulla congruità del contributo richiesto con una base dati maggiormente aggiornata, che tenga conto - tra l'altro - dei profili gestionali del progetto stesso;

che, come esposto in premessa, il costo della progettazione definitiva - pari a 9,9 milioni di euro - viene posto a carico dei fondi stanziati dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 159/2007;

Delibera:

1. *DPEF 2008-2012*

Si dà atto che la Conferenza unificata, nella seduta del 30 ottobre 2007, ha sancito - ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 - l'intesa sull' «Allegato infrastrutture» al DPEF 2008-2012 nel testo risultante dalla traslazione del prolungamento della M4 di Milano e della tratta Garibaldi - San Siro della M5 del medesimo Comune dalla tabella G alla tabella B4 (opere da avviare entro il 2012). Il richiamato documento programmatorio, sul quale questo Comitato si è espresso con delibera n. 45/2007, è da intendere modificato con l'introduzione delle suddette varianti, che comunque concernono solo l'ordine di priorità sull'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, che già ricomprende entrambi gli interventi citati. Le altre modifiche ed integrazioni emerse nel corso della seduta della Conferenza saranno valutate in sede di predisposizione del successivo documento di programmazione economico-finanziaria.

2. *Approvazione progetto preliminare*.

2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate, il progetto preliminare della tratta Sforza Policlinico - Linate della linea metropolitana M4 di Milano.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

2.2 Ai sensi del citato art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, l'importo di 910,082 milioni di euro, pari al costo complessivo dell'opera come specificato nella precedente «presa d'atto», costituisce il «limite di spesa» dell'intervento da realizzare.

2.3 Le prescrizioni, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.
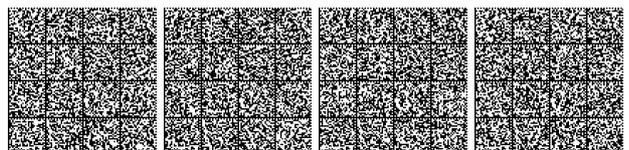
Le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte di detto allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito ad alcune di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

3. *Redazione progetto definitivo.*

3.1 II soggetto aggiudicatore, in relazione alla definizione della struttura finanziaria per la copertura della quota di costo a proprio carico, provvederà a verificare la possibilità di recupero dell'IVA e a redigere una stesura aggiornata del piano economico-finanziario, anche nella versione analitica prevista dalla delibera n. 11/2004, da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a corredo del progetto definitivo.

Copia di detto piano verrà trasmessa anche all'Unità tecnica-Finanza di progetto per le definitive valutazioni circa la congruità del contributo richiesto a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche.

3.2 In sede di esame del progetto definitivo di cui sopra il Ministero istruttore procederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui ai precedenti punti 2 marzo

3.3 In fase di approvazione del progetto definitivo verrà assicurata l'integrale copertura finanziaria dell'opera, con assegnazione del contributo a carico dei fondi della «legge obiettivo» in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente, dei finanziamenti assicurati dai soggetti cofinanziatori e tenuto conto delle verifiche di cui al punto 3 gennaio , in coerenza con il profilo della spesa individuato nella scheda citata nella «presa d'atto» in linea con il cronoprogramma dei lavori. Questo in quanto al finanziamento dell'opera concorrono per il 60% gli enti locali e che possono essere attivati capitali privati posto che il piano economico finanziario prevede un potenziale ritorno economico.

4. *Clausole finali.*

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto dell'intervento «nuova linea metropolitana M4 tratta Sforza Policlinico – Linate», approvato con la presente delibera.

4.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.3 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali *sub*-appaltatori e *sub*-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

4.4 Ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G. U.* n. 276/2004) il CUP relativo all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 1° agosto 2008

Il Vice Presidente
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2009
Uffici controllo atti Ministeri economico-finanziari registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 55

ALLEGATO

Prescrizioni:

1. Il progetto definitivo svilupperà gli aspetti di integrazione e interscambio tra le diverse modalità pubbliche di trasporto e, in particolare:

svolga i necessari approfondimenti, anche rispetto alle altre infrastrutture presenti (M1, Passante, cintura ferroviaria, linee tranviarie e filoviarie), sui flussi dei passeggeri che inter scambiano, specialmente in corrispondenza di Dateo, Forlanini FS e S. Babila. Questo al fine di individuare percorsi agevoli e sicuri di collegamento anche con riferimento all'utenza disabile. In tal senso dovranno essere sviluppati i layout funzionali delle stazioni e previste adeguate sistemazioni superficiali;

preveda nella segnaletica e nella finitura delle stazioni l'indicazione puntuale dei percorsi e l'adozione di punti/pannelli informativi dedicati agli altri servizi di trasporto;

adotti, per le stazioni interessate, un sistema di comunicazione integrato con quello dei servizi ferroviari (es. monitor, pannelli per l'esposizione degli orari ferroviari, cartografia relativa ai servizi ferroviari regionali e suburbani), prevedendo anche l'inserimento di distributori automatici di biglietti ferroviari.

La progettazione delle stazioni di interscambio sarà coordinata e sviluppata in collaborazione con tutti gli Enti competenti alla programmazione dei servizi di trasporto.

2. Sempre nell'ottica di creare un sistema di mobilità di servizio al territorio, si prescrive che previsione della nuova linea metropolitana sia integrata da una programmazione adeguata di 11 linee di trasporto pubblico di superficie nonché di nuovi eventuali collegamenti viabilistici e ciclabili per la connessione degli abitati di Segrate e di Peschiera Borromeo con l'aerostazione.

3. Dovrà essere assicurata l'accessibilità pedonale e ciclabile a tutte le stazioni, studiando e prevedendo, nelle aree di intervento, le necessarie sistemazioni superficiali.

4. Il progetto preliminare non affronta il tema della realizzazione di parcheggi di corrispondenza per il traffico privato, che andrà adeguatamente sviluppato in fase di definitivo, considerando la linea nel suo complesso, dal terminale di Lorenteggio all'aeroporto.

5. Per quanto riguarda il terminale di Linate, si segnala che sono in corso alcune verifiche di fattibilità di un collegamento ferroviario al servizio dell'aeroporto, tale da inserire lo scalo in un contesto di accessibilità più ampio. Si richiede pertanto che lo sviluppo della progettazione definitiva della linea M4 sia coordinato con gli studi e gli approfondimenti in via di definizione.

6. Occorre inoltre precisare che l'indicazione contenuta nel progetto preliminare di un prolungamento a Pioltello della M4 non costituisce una soluzione già definita e condivisa dai Comuni per l'eventuale ulteriore sviluppo della linea, che andrà invece concordato in uno specifico tavolo di confronto.

7. Dovrà essere sviluppato il tema dell'impatto dei cantieri sul traffico e sulla sosta.

Allo scopo dovrà essere redatto uno specifico elaborato che permetta di valutare le conseguenze, seppur temporanee, sul traffico in funzione della tempistica di realizzazione delle opere. Tale documento dovrà indicare con precisione le sistemazioni logistiche dei cantieri, le aree destinate ad ospitare le attrezzature nonché la viabilità alternativa e di cantiere. Per il trasporto pubblico andranno assicurate adeguate con-

dizioni di esercizio e di sicurezza per tutta la durata dei lavori, anche in riferimento alla rete tranviaria interferente.
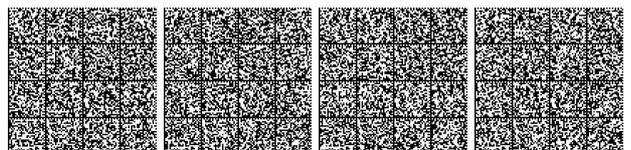
8. Occorre meglio verificare l'interferenza dei cantieri e dell'opera con l'impianto sportivo di Novegro.

9. Si richiede infine che il Comune di Milano attivi il tavolo di confronto con la Regione, la Provincia di Milano e i Comuni di Segrate e Peschiera Borromeo che dovrà accompagnare la redazione del definitivo per condividere anticipatamente i contenuti del progetto e ottimizzarne l'inserimento urbanistico, territoriale ed ambientale.

10. Dovrà essere predisposto uno studio idrogeologico delle aree interessate che definisca:

i valori relativi alle massime escursioni stagionali della falda freatica riferite ad un periodo di tempo sufficientemente significativo (almeno 10 anni);

la direzione di deflusso della falda freatica e l'andamento delle curve isofreatiche, rappresentate mediante la redazione di una carta idrogeologica locale dell'area in esame, nonché le condizioni di vulnerabilità delle acque sotterranee;

le interferenze dell'opera sulla circolazione idrica sotterranea (possibilità dell'instaurarsi dei cosiddetto «effetto diga») in corrispondenza dei tratti interrati del tracciato sub perperdicolari alla direzione di deflusso della falda freatica (presenza di modificazioni nella piezometria). In particolare si dovrà accertare che l'innalzamento del livello di falda a monte dell'opera (nel senso della direzione di flusso) non vada ad interferire con i vani interrati degli edifici esistenti.

l'interazione del tracciato sotterraneo con la falda acquifera e con i pozzi presenti; a tal riguardo le valutazioni dovranno considerare, oltre all'interazione con i pozzi pubblici di captazione dell'acqua potabile, anche le opere di captazione private e/o asservite alla produzione di calore/energia (pompe di calore), e tener conto dell'andamento temporale della falda in ragione anche delle suddette opere di captazione previste (es. Centrali IDEM di via Cavriana e di Linate).

11. Si dovrà verificare che:

il tracciato non interessi le zone di tutela assoluta delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, così come definite dalla vigente normativa;

l'attuazione degli interventi nelle zone di rispetto sia conforme alle disposizioni contenute nel documento «Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto» approvato con D.G.R. 10 aprile 2003, n. VII/12693.

12. Dovrà essere effettuato un monitoraggio della falda sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio al fine di valutare la qualità delle acque di falda, che potrebbero essere interessate da eventuali contaminazioni. Si dovranno indicare la frequenza prevista di monitoraggio dei piezometri ed i parametri che si intendono monitorare in relazione ai materiali ed attrezzature utilizzate per il consolidamento del terreno.

13. Si dovrà verificare che la modalità di intervento sia compatibile con l'attraversamento in sub-alveo di corsi d'acqua superficiali.

14. Dovrà essere delineato uno scenario futuro, sia in fase di cantiere che di esercizio della tratta interrata, in cui si evidenzi l'assenza di rischi idraulici dovuti alle interferenze delle acque superficiali del fiume Lambro o di infiltrazione sotterranea dei collettori interrati.

15. Dovrà essere predisposto un documento che evidenzi le aree critiche lungo il tracciato, in relazione alla destinazione urbanistica e alle attività ivi svolte (es. industrie insalubri).

16. Si dovrà verificare l'eventuale presenza di fenomeni di subsidenza connessi alle operazioni di scavo e valutare il rischio per gli edifici esistenti (danni alle strutture).

17. Dovranno essere valutati gli studi geologici predisposti in conformità ai criteri di attuazione della ex legge regionale n. 41/1997 dai Comuni di Peschiera Borromeo e di Segrate, interessati dalle opere in oggetto. L'esame di tali studi consentirà di acquisire informazioni in merito alle condizioni litologiche e geomorfologiche delle aree interessate, al rischio idraulico ed idrogeologico esistente, alle caratteristiche geotecniche dei terreni ed alle principali proprietà della falda freatica (direzione di deflusso, profondità, oscillazione stagionale, ecc.).

18. Il soggetto aggiudicatore, dovrà applicare le vigenti norme tecniche per le costruzioni, approvate con decreto ministeriale 14 settembre 2005, in merito alla caratterizzazione geotecnica ed idrogeologica nei terreni interessati dagli interventi in questione.

19. L'ubicazione, le attività e la sistemazione finale delle aree dì cantiere dovranno avvenire con le seguenti modalità:

le aree non dovranno essere localizzate all'interno delle zone di rispetto di punti di captazione destinati al consumo umano;

gli scarichi delle acque provenienti da lavorazioni interne (impianti di betonaggio, ecc.) dai lavaggi di automezzi dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente;

al termine dei lavori le aree occupate, al fine di garantire la tutela del suolo e sottosuolo, delle acque sotterranee, dovranno se necessario essere oggetto di bonifica.

20. Per quanto riguarda il tratto in superficie, dovrà essere assicurato il rispetto dei limiti di rumore previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1998 nella fascia di pertinenza ed all'esterno i limiti della zonizzazione acustica. Nelle aree di sovrapposizione della fascia di pertinenza con quella di aree infrastrutture, dovrà essere assicurato, secondo quanto indicato dal decreto ministeriale 29 novembre 2000, che il livello di immissione di rumore al singolo recettore complessivamente prodotto dalle infrastrutture le cui aree di pertinenza si sovrappongono non superi il maggiore dei limiti stabilito per ogni singola infrastruttura.

21. Dovranno essere approfondite le valutazioni quantitative del rumore emesso in linea anche con quanto previsto dalla legge regionale n. 13/2001 e dalla D.G.R. n. VII/8313, in modo da consentire di valutare le variazioni tra ante e *post operam* dei livelli di rumore in corrispondenza dei recettori, e di verificare se si determinino transizioni, tra ante e *post operam*, da condizioni di conformità a condizioni di non conformità ai limiti di rumore o incrementi significativi nel *post operam* di livelli di rumore che nell'ante *operam* fossero superiori ai limiti.

22. La scelta delle modalità e delle localizzazioni delle misure di rumore *post operam*, dovrà tener conto della specifica situazione della linea e dei recettori e dovrà essere sottoposta ad ARPA per le verifiche di adeguatezza. La relazione sulle misure effettuate *post operam* dovrà riportare i livelli di rumore rilevati, la valutazione rispetto alla conformità ai limiti e l'indicazione degli eventuali interventi di mitigazione che fossero necessari per il rispetto dei limiti di rumore.

23. In fase di cantiere dovrà essere attuato un monitoraggio del rumore in corso d'opera che tenga conto, nella individuazione dei punti e delle modalità delle misure, della sensibilità dei recettori e dei tempi della esecuzione delle attività particolarmente rumorose. Sulla base anche delle informazioni del monitoraggio in corso d'opera, dovranno essere adottate le opportune misure gestionali ed eventualmente di schermatura provvisoria, compatibilmente con l'esecuzione delle attività di cantiere, per contenere il disturbo ai recettori. L'attività durante il periodo di riferimento notturno dovrà essere limitata alle sole operazioni sotterranee, sempre subordinate alla valutazione degli impatti, prevedendo tutte le attività di carico e scarico dei materiali in periodo di riferimento diurno.

24. Dovrà essere valutato il rumore irradiato dalle prese d'aria e dagli impianti di ventilazione e dovranno essere adottati gli accorgimenti per contenere il disturbo e rispettare i limiti di rumore.

25. Nella stima dell'impatto acustico dovrà essere valutato anche l'impatto generato sui passeggeri indicando le opere idonee ad attenuare la rumorosità interna.

26. Dovrà essere elaborato un approfondimento in merito alle stime quantitative delle vibrazioni prodotte dall'esercizio della linea, che consentano di valutare adeguatamente l'impatto vibrazionale. In particolare, dovranno essere individuate e censite tutte le possibili situazioni di criticità sulla base della stima dei livelli di vibrazioni cui saranno sottoposti i residenti negli edifici e della specifica sensibilità delle varie tipologie di recettori. A tal fine andrà indagata una fascia di ampiezza adeguata intorno all'infrastruttura, censiti i recettori, studiata la propagazione delle vibrazioni impresse al terreno e valutata la risposta degli edifici. In fase di progettazione definitiva dovranno essere adottate misure costruttive adeguate per contenere le immissioni di vibrazioni entro limiti di tollerabilità in funzione della sensibilità specifica dei recettori e dovrà essere valutata l'efficacia.

27. Dovrà essere previsto un programma di monitoraggio *post operam* delle vibrazioni, che specifichi modalità e localizzazione dei rilievi vibrometrici con particolare attenzione alle situazioni di potenziale criticità. Il programma di monitoraggio dovrà essere inviato ad ARPA per le valutazioni sulla sua adeguatezza.

28. Dovranno essere individuate e monitorate in corso d'opera le situazioni di possibile criticità per il disturbo agli occupanti gli edifici, tenendo conto della sensibilità dei recettori e dei tempi delle attività potenzialmente particolarmente disturbanti.
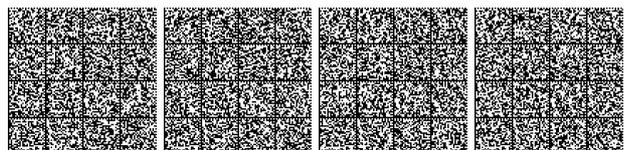
29. La progettazione e le soluzioni tecnologiche adottate dovranno essere tali da mantenere il fenomeno vibratorio sotto la soglia di percezione, soprattutto nel periodo notturno e dovrà essere previsto un accurato programma di manutenzione di mezzi e rotaie.

Durante la fase di cantiere, al fine di contenere le emissioni in atmosfera, si dovrà:

30. agglomerare la polvere mediante umidificazione del materiale, per esempio mediante un'irrorazione controllata;

31. movimentare con scarse altezze di getto, basse velocità d'uscita e contenitori di raccolta chiusi;

32. dotare di carter eventuali tramogge o nastri trasportatori di materiale sfuso, secco, di ridotte dimensioni granulometriche;

33. privilegiare per i riempimenti il riutilizzo del materiale derivante dagli scavi e dalle demolizioni;

34. stoccare i materiali da cantiere allo stato solido polverulento (cemento, calce, intonaci ed altri) in sili e movimentare i suddetti materiali tramite trasporti pneumatici presidiati da opportuni filtri, dotati di sistemi di controllo dell'efficienza, in grado di garantire valori di emissione di 10 mg/Nmc2;

35. bagnare opportunamente, in caso di vento superiore ai 5 m/s, il materiale di pezzatura fine stoccato in cumuli; a tale scopo deve essere installato un sistema di rilevazione della direzione e velocità del vento ubicandolo in una zona di facile accesso per il suo controllo;

36. proteggere adeguatamente i depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione dall'esposizione al vento mediante misure come la copertura con stuoie, teli o copertura verde;

37. limitare la velocità massima sulle piste di cantiere a 30 km/h;

38. munire le piste di trasporto molto frequentate di un adeguato consolidamento, per es. una pavimentazione o una copertura verde. Le piste vanno periodicamente pulite e le polveri legate per evitare depositi di materiali sfusi sulla pista;

39. prevedere, all'uscita del cantiere, un idoneo sistema per il lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dal cantiere e dell'esterno dei mezzi per evitare dispersioni di materiale polveroso lungo i percorsi stradali;

40. ottimizzare i carichi trasportati, sfruttando al massimo la capacità dei mezzi di trasporto prevedendo, se possibile, l'utilizzo di mezzi con capacità differenziata;

41. impiegare apparecchi di lavoro a basse emissioni, per es. con motore elettrico;

42. utilizzare macchine e apparecchi con motori diesel muniti di sistemi di filtri per panicolato (SFP) in funzione della potenza;

43. equipaggiare di macchine e apparecchi con motore a combustione e svolgere periodica manutenzione degli stessi secondo le indicazioni del fabbricante;

44. verificare che le nuove macchine adempiano, a partire dalla rispettiva data della messa in esercizio, alla Direttiva n. 97/1968 CE (recepita con decreto ministeriale 20 dicembre 1999);

45. adottare, per i lavori con elevata produzione di polveri con macchine e apparecchi per la lavorazione meccanica dei materiali (come per es. mole per troncare, smerigliatrici), misure di riduzione delle polveri;

46. dotare i pozzi d'attacco delle gallerie a foro cieco di una piattaforma mobile in grado di trasportare, con un movimento verticale, i mezzi operativi sino al fondo del pozzo, dove avverranno tutte le operazioni di carico e scarico dagli automezzi;

47. verificare che le aperture della costruzione insonorizzata siano, di norma, tenute chiuse e quindi aperte solo per l'accesso e l'uscita di mezzi, persone, materiali;

48. nella definizione del layout del cantiere aumentare il più possibile la distanza tra le sorgenti di polveri e i recettori, con particolare attenzione alle aree residenziali;

49. utilizzare gruppi elettrogeni e di produzione di calore in grado di assicurare le massime prestazioni energetiche al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera;

50. rispettare il divieto di combustione all'aperto, come disposto al punto 3.c dell'Allegato alla D.G.R. n. 5291 del 2 agosto 2007, in sintonia con la legislazione nazionale vigente;

51. in fase di cantiere condurre un monitoraggio degli inquinanti, secondo modalità da concordare con ARPA e da presentare a corredo del progetto definitivo.

52. La realizzazione delle opere fuori terra (scale d'uscita dalle stazioni, ascensori esterni, griglie di aerazione e ventilazione, camini, impianti tecnici di superficie), la cui miglior definizione progettuale viene dal proponente stesso rimandata alla redazione del progetto definitivo, dovrà tenere in considerazione i caratteri connotativi del contesto paesaggistico con particolare attenzione ai segni «architettonici» presenti e riconosciuti (specificamente vincolati o meno sotto il profilo storico-culturale).

53. Considerata la significativa presenza lungo il tracciato di viali e spazi alberati (C.so Indipendenza, Pie Susa, Viale Argonne) andrà prestata un'adeguata attenzione alla valutazione più approfondita e dettagliata delle interferenze tra la realizzazione della linea ed il verde di superficie esistente: la salvaguardia delle essenze arboree esistenti e la riqualificazione paesaggistica complessiva degli ambiti interferiti dovrà essere il motivo ispiratore del progetto definitivo.

54. Il progetto per la sistemazione finale delle aree di cantiere dovrà prevedere un progetto del «verde» che verifichi adeguatamente, oltre alla collocazione dei manufatti «fuori terra», anche la collocazione delle griglie di aerazione superficiali.

55. Il progetto definitivo dovrà essere redatto sulla base della documentazione e degli elaborati progettuali indicati dai criteri regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici (in particolare si rimanda a quanto specificamente indicato nell'allegato *A* alla D.G.R. n. VIII/2121 del 15 marzo 2006 - pubblicata nel BURL del 31 marzo 2006, 3° supplemento straordinario al n. 13).

56. Il progetto definitivo dovrà tenere in considerazione gli eventuali cantieri previsti o in progetto, relativi ad altre infrastrutture o interventi edilizi (p. es Ospedale Maggiore di Milano, parcheggi sotterranei, situazione piazzale Dateo, già particolarmente interessato da precedenti grosse opere infrastrutturali).

57. La linea metropolitana M4, per la maggior parte della tratta oggetto della documentazione esaminata, verrà realizzata in sotterraneo: relativamente alla fase di esercizio, si ritiene comunque utile effettuare alcune valutazioni relativamente agli impianti di aerazione a servizio della linea stessa. Per la parte realizzata a raso l'infrastruttura dovrà rispettare quanto previsto per le nuove infrastrutture ferroviarie dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459.

58. Dovrà essere effettuata una verifica preventiva dell'interesse archeologico delle aree interessate dal tracciato mediante una ricerca bibliografica, di archivio e cartografica per il periodo romano e medioevale, da affidarsi a soggetti in possesso della necessaria qualificazione.

59. I punti di espulsione aria dal manufatto dovranno essere collocati in modo da non creare molestie. Si precisa che eventuali immissioni d'aria per i locali con presenza di persone nei mezzanini dovranno essere realizzate secondo le norme vigenti.

60. Il progetto definitivo dovrà prevedere le necessarie opere di mitigazione da adottarsi in fase di cantiere e in fase di esercizio, in aggiunta a quelle previste in fase di progettazione.

61. In fase di successive e più approfondite elaborazioni, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

planimetria con riportati i perimetri dei vigenti strumenti di tutela paesaggistica ai sensi del capo III del decreto legislativo n. 42/2004;

relazione sull'apparato vegetazionale esistente sui tracciati interessati sia là dove gli stessi ricadano in ambiti tutelati ai sensi del capo 111 del decreto legislativo su citato o rientrano negli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto legislativo;

dettagliata documentazione fotografica di tutti i siti interessati;

breve relazione storico catastale su tutti i siti interessati da opere in superficie;

simulazioni fotografiche di tutti i manufatti in superficie, concernenti le opere di realizzazione delle stazioni;

descrizione chiara della realizzazione di tutte le aree di cantiere in area urbana.

62. Redigere il progetto definitivo degli elementi progettuali fuori terra, in particolare per il tratto S. Vittore - S. Ambrogio, per tutta la via Sforza, in modo da fornire elaborati tecnici (piante e sezioni) che dettaglino il rapporto con le preesistenti strutture di carattere monumentale, rendering o fotosimulazioni che consentano la piena valutazione dell'impatto visivo.

63. Tutte le opere di scavo dovranno essere concordate con la competente Soprintendenza Archeologica.
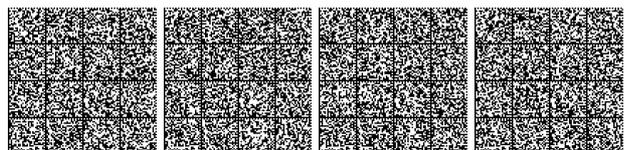
64. Dovranno essere eseguiti alcuni saggi archeologici preventivi per un'estensione non inferiore a 20% della superficie degli scavi a cielo aperto previsti per la realizzazione dei manufatti in largo Augusta e piazza S. Babila, in quanto queste aree risultano interessate dal tracciato delle mura massimianee.

65. Gli scavi a cielo aperto nel tratto oltre piazza S. Babila fino a Linate, dovranno essere effettuati con assistenza archeologica, da affidarsi ad operatori specializzati sotto la direzione scientifica della Soprintendenza territorialmente competente.

66. Premesso che per quanto riguarda la distanza minima dagli ostacoli fissi e/o dal cielo della galleria è stato verificato il rispetto della norma UNI 7360 per la configurazione riportata negli elaborati progettuali, risulta necessario evidenziare che nel caso in cui si adotti la linea di contatto aerea la sezione della galleria dovrà essere rivista onde ottemperare al rispetto dei franchi della norma medesima.

67. La norma UNI 7508 prevede che il dislivello fra il piano di calpestio della banchina e la soglia delle porte laterali del rotabile, non sia maggiore di 0,08 m. Poiché nel progetto, non avendo ancora definito il sistema, sono indicate due misure come altezza sul p.d.f. del materiale rotabile (0,85 o 1,00 *m)* mentre per la banchina l'altezza sul p.d.f. prevista è di 1,00 m, si potrebbe avere una condizione di rispondenza o non rispondenza alla norma a seconda di quale altezza venga adottata per il materiale rotabile.

68. Nelle stazioni a foro cieco a galleria unica l'uscita dell'ascensore, come da norma UNI 7744, deve essere prevista in un vano a sé stante e non direttamente sulla banchina di stazione.

69. In linea di massima la configurazione delle stazioni risponde ai requisiti del decreto ministeriale 11 gennaio 1988 per quanto riguarda i percorsi di sfollamento; al momento non è stato possibile verificare dimensionalmente tali percorsi in quanto non sono state presentate relazioni specifiche per il calcolo dei moduli di evacuazione. Tale verifica sarà effettuata in fase di progettazione definitiva.

70. Alcune delle caratteristiche plano-altimetriche del tracciato (ad esempio pendenza) vanno attenzionate qualora si preveda l'adozione di sistema su ferro.

71. Poiché la linea si sviluppa in parte in superficie, in tale zona dovranno essere previste opportune delimitazioni atte ad impedire accessi impropri.

72. Per quanto riguarda il Posto centrale di controllo, risulta opportuno che la progettazione prevista relativamente alla prima tratta tenga già conto di quanto necessario per gestire anche la seconda tratta.

Raccomandazioni.

1. Dovrà essere promossa un'attività di informazione della popolazione, in particolare sui tempi delle lavorazioni più rumorose, per contenere le reazioni avverse.

2. Dovrà essere promossa un'attività di informazione della popolazione, in particolare sui tempi delle lavorazioni più impattanti del punto di vista delle vibrazioni, al fine di preparare, per quanto possibile, all'impatto, seppur transitorio, che la costruzione della linea produrrà.

3. Relativamente agli aspetti economici è stato presentato un prospetto per la parte relativa ai lavori e si raccomanda di fornire elementi sufficienti per la valutazione dei tariffari utilizzati; si raccomanda inoltre di specificare per i componenti tecnologici e per il materiale rotabile i costi reali.

4. Sulla base degli elaborati disponibili, si raccomanda una sostanziale coerenza dei costi globali con quelli di riferimento della prima tratta.

09A02115

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Casa religiosa pensione Preziosissimo Sangue, in Chianciano Terme

Con decreto del Ministro dell'Interno, in data 30 gennaio 2009, viene estinta la Casa religiosa pensione Preziosissimo Sangue, con sede in Chianciano Terme (Siena).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A02203

Abilitazione dell'Organismo IMQ S.p.a., in Milano, all'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 20 febbraio 2009, l'Organismo IMQ S.p.a. con sede in Milano cap 20138 - via Quintiliano n. 43, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE, relativa ai prodotti da costruzione e del decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di camini, sistemi di rivelazione e si segnalazione incendi, sistemi per il controllo di fumo e calore come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione prevenzione incendi - utlime nomità.

09A02260

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale, in Milano, alla società «Nuova Magazzini Generali Aurelio Mecozzi S.r.l.».

Con decreto ministeriale 16 febbraio 2009 alla società «Nuova Magazzini Generali Aurelio Mecozzi S.r.l.», con sede legale in Milano, via degli Scipioni 6, è revocata l'autorizzazione ad esercitare l'attività in regime di magazzino generale sito in Milano via Delfico 52.

09A02195

Variazione toponomastica della sede della società «Fridocks Magazzini Generali e Frigoriferi S.r.l.»

Con decreto ministeriale 16 febbraio 2009, l'autorizzazione concessa alla società «Fridocks Magazzini Generali e Frigoriferi S.r.l.» è confermata a favore della stessa, con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria), Strada Tortona n. 19.

09A02197
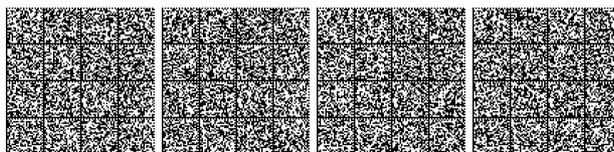
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 14, adottata in data 12 novembre 2008 dall'INPG

Con ministeriale n. 24/IX/0002574/PG-L-36 del 10 febbraio 2009 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 14, adottata dal Comitato Amministratore della Gestione Separata dell'INPGI in data 12 novembre 2008, concernente la modifica degli articoli 2, 3 e 9 del Regolamento per la concessione dei prestiti a favore degli iscritti alla Gestione separata.

09A02196

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Hajdúsági Torma», ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 39 del 18 febbraio 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dal Hajdúsági Torma Termékpálya Bizottság (Hajdúsági Toteb) - Ungheria, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati - «Hajdúsági Torma».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A02308

Domanda di registrazione della denominazione «Faba de Lourenzá», ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n.37 del 14 febbraio 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Asociación Cosecheros Asociados de Faba (COAFA) y otros - Spagna, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati – «Faba de Lourenzá».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A02309

Domanda di registrazione della denominazione «Breznický Ležák», ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 38 del 17 febbraio 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Pivovar Herold Breznice, a.s. - Repubblica Ceca, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Birra - «Breznický Ležák».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione Generale per lo Sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A02310

Domanda di registrazione della denominazione «Schwäbische Maultaschen»/«Schwäbische Suppenmaultaschen», ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 41 del 19 febbraio 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Schutzgemeinschaft 'Schwäbische Maultaschen' c/o Bürger GmbH z.H. Herrn Martin Bihlmaier - Germania, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Paste Alimentari - «Schwäbische Maultaschen»/«Schwäbische Suppenmaultaschen».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A02311
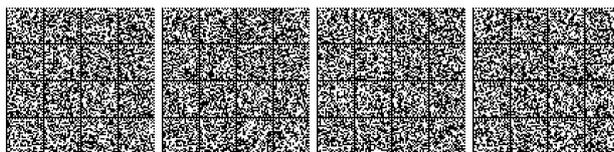
CONFERENZA UNIFICATA

Rettifica all'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sugli «indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici» (repertorio atti n. 7/CU del 28 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2009) (repertorio atti n. 8/CU del 16 gennaio 2005).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto il proprio atto repertorio n. 7/CU del 28 gennaio 2009;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha segnalato in data 9 febbraio 2009 alla segreteria della Conferenza unificata il seguente mero errore editoriale, correzione concordata con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, alla seconda pagina dell'allegato *A* all'intesa istituzionale in oggetto:

l'estensione approssimativa della vulnerabilità o del danno in ragione della percentuale del componente interessato (scegliere solo una casella): E=elevata (> 2/3), M=Media (1/3 < M < 2/3), B=Bassa (< 2/3),

in luogo di

l'estensione approssimativa della vulnerabilità o del danno in ragione della percentuale del componente interessato (scegliere solo una casella): E=elevata (> 2/3), M=Media (1/3 < M < 2/3), B=Bassa (< 1/3);

Ritenuto necessario procedere alla predetta rettifica, con il presente atto;

Rettifica

nei termini di cui in premessa, la seconda pagina dell'allegato *A* all'intesa istituzionale repertorio atti n. 7/CU del 28 gennaio 2009 nel senso che la frase:

l'estensione approssimativa della vulnerabilità o del danno in ragione della percentuale del componente interessato (scegliere solo una casella): E=elevata (> 2/3), M=Media (1/3 < M < 2/3), B=Bassa (< 2/3);

è sostituita con la seguente:

l'estensione approssimativa della vulnerabilità o del danno in ragione della percentuale del componente interessato (scegliere solo una casella): E=elevata (> 2/3), M=Media (1/3 < M < 2/3), B=Bassa (< 1/3).

Roma, 16 febbraio 2009

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

09A02330

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Nuove perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 9 febbraio 2009 e riguardano i territori dei comuni di San Pietro Vernoticco (BR), Troia (FG). Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

09A02199

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.POS.A. - Coop. Posatori Applicatori - Società Cooperativa», in Gorizia.

Con deliberazione n. 317 datato 12 febbraio 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «CO.POS.A. - Coop. Posatori Applicatori - Società Cooperativa», con sede in Gorizia, costituita addì 13 giugno 2006, per rogito notaio dott. Damjan Hlede di Gradisca d'Isonzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Gorizia, Corso Italia n. 17.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A02135

Scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Oasis Clean Società Cooperativa», in Udine.

Con deliberazione n. 311 datata 12 febbraio 2009 la Giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex articolo 2545-septiedecies c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Oasis Clean Società Cooperativa», con sede in Udine, costituita addì 14 novembre 2006 per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A02136

Scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Pegaso Società Cooperativa», in Trieste.

Con deliberazione n. 312 datata 12 febbraio 2009 la Giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-septìedecìes c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Pegaso Società Cooperativa», con sede in Trieste, costituita addì 31 gennaio 2006 per rogito notaio dott. Camillo Giordano di Trieste.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A02137
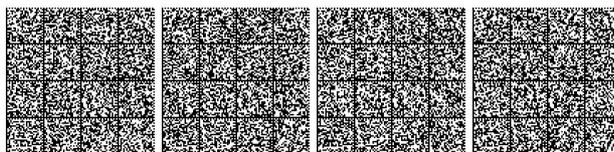
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Leban - Società Cooperativa a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione n. 313 decreto direttoriale 12 febbraio 2009 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile, della «Cooperativa Leban - Società Cooperativa a r.l.» con sede in Trieste, costituita addì 3 ottobre 1978, per rogito notaio dott. Mario Froglia di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, via Donota n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al presidente della repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A02138

Scioglimento della società cooperativa «Format & Comunicazione società cooperativa», in Trieste

Con deliberazione n. 310 del 12 febbraio 2009 la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., la cooperativa «Format & Comunicazione società cooperativa», con sede in Trieste, costituita addì 8 novembre 2004, per rogito notaio dott. Luciano Pastor di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via della Geppa n. 17.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A02159

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Prestora piccola soc. coop. a r.l.», in Zoppola

Con deliberazione n. 315 dd. 12 febbraio 2009 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Prestora piccola soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Zoppola, costituita addì 16 giugno 2000, per rogito notaio dott. Giorgio Pertegato di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Ribetti, con studio in Pordenone, vicolo delle Acque n. 2.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A02160

Scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Bassa società cooperativa», in Udine

Con deliberazione n. 316 dd. 12 febbraio 2009 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-septiedecies c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Bassa società cooperativa» con sede in Udine, costituita addì 30 marzo 2006 per rogito notaio avv. Lorenzo Cavalaglio di Mortegliano.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A02161

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Compagnia Nord Est - Società cooperativa», in Gorizia.

Con deliberazione n. 309 del 12 febbraio 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Compagnia Nord Est – Società cooperativa» con sede in Gorizia,m costituita addì 21 luglio 2006, per rogito notaio avv. Saverio Angelilli di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, via IX Agosto n. 9.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A02162

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Duemme Società Cooperativa Sociale», in San Giorgio di Nogaro.

Con deliberazione n. 314 decreto direttoriale 12 febbraio 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Duemme Società Cooperativa Sociale» con sede in San Giorgio di Nogaro, costituita addì 2 agosto 1979, per rogito notaio dott. Bruno Panella di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Ranier, con domicilio in Udine, via Leopardi n. 24.

Contro il presente provvedimento è possibile poporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero risorso straordinario al Presidente della Repubbblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A02198

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio n. 79-NO, ha cessato l'attività di «fabbricazione di oggetti in metalli preziosi» e, con determinazione del dirigente n. 30/2009, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa sono stati deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
79-NO	Gazzarossa Gianfranco	Pombia (NO)

09A02201
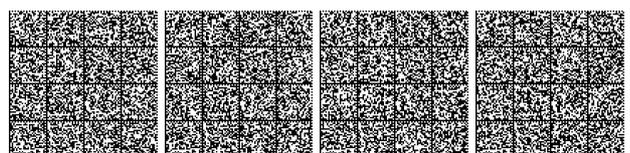
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «L'Ariete di Gargani Marcello», con sede in Prato , via Convenevole da Prato 17, ed attività di «commercio al dettaglio di bigiotteria, profumeria, pietre dure, orologeria ed accessori, commercio al dettagglio di oggetti preziosi, riparazioni oggetti in metalli preziosi, orafo», già assegnataria del marchio di identificazione «15 PO», in seguito a formale domanda di cancellazione dal Registro degli Assegnatari di Marchi di Identificazione dei Metalli Preziosi in data 21 gennaio 2009, è stata cancellata con determinazione dirigenziale n. 28 del 6 febbraio 2009.

La suddetta impresa ha avuto in dotazione n. 2 punzoni incavi, uno di prima (0,6 × 1,8 *mm)* e uno di seconda grandezza (0,8 × 2,7 *mm)*, restituiti in data 28 gennaio 2009.

09A02200

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2009, recante: «Annullamento straordinario dello statuto del comune di Casalmaggiore». (Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 5 marzo 2009).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*,alla pag. 22, seconda colonna, dopo la firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, BERLUSCONI, deve intendersi inserita la seguente firma: «MARONI, *Ministro dell'interno*»; e inoltre, in calce al decreto, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione: «Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2009, Ministeri istituzionali, Interno, Registro n. 2, foglio n. 76».

09A02492

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-057) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
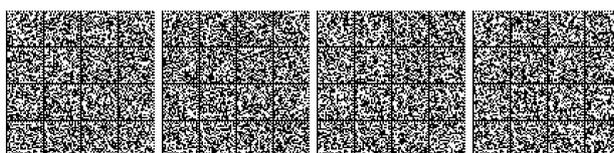
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.